SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 137° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 19 aprile 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1995, n. 589.

Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, recante riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni;

Viste le ulteriori disposizioni riguardanti la predetta Conferenza permanente e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *m)* e *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; gli articoli 1, comma 1, 3, comma 6, 5, comma 5, 8, commi 4 e 6, 9-*bis*, comma 1, 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal successivo decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; gli articoli 1, comma 5 e 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; l'art. 12, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; l'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373; l'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; gli articoli 1, comma 1, 3 e 5, comma 6-*bis*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1992, n. 366, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1992 - serie generale - n. 196, recante: «Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1991 - serie generale - n. 60, recante: «Individuazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dei comitati generali a competenza integrata funzionale di cui si avvale la Conferenza permanente»;

Considerato che il supporto organizzativo alle attività della predetta Conferenza permanente assicurato dall'ufficio di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 1992, n. 366, non appare adeguato e conforme alle più recenti disposizioni legislative qui richiamate in premessa e che, conseguentemente, è necessario adottare un regolamento che aggiorni l'attuale assetto organizzativo della segreteria disposto con il summenzionato decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Acquisita l'intesa del Ministero del tesoro;

Su proposta del direttore della segreteria;

Di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Organizzazione della segreteria

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, è così sostituito:

«*1.* La segreteria è articolata nei seguenti settori di attività a cui sono preposti dirigenti statali o regionali, in servizio, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) settore legislativo, affari istituzionali, affari finanziari, programmazione economica, politiche comunitarie e affari generali;

b) settore trasporti, ambiente, assetto del territorio ed attività produttive;

c) settore sanità, servizi sociali, diritto allo studio e formazione professionale;

d) settore servizi generali, del personale e archivio degli organismi a composizione mista».

2. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, è così sostituito:

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al settore di cui alla lettera *a)* del comma 1, possono essere assegnati, in posizione di studio e ricerca, funzionari e dirigenti, anche dipendenti dalle regioni e province autonome, in possesso di comprovata professionalità nello studio, consulenza e ricerca giuridico-legislativa».

3. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, è così sostituito:

«*1.* Con ordine di servizio del Presidente della Conferenza sono individuati gli adempimenti dei settori e, al loro interno, sono costituiti i nuclei istruttori ed i nuclei di verifica, nonché, qualora necessario, servizi dotati di particolare autonomia».

4. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, è così sostituito:

«3. Con ordine di servizio del Presidente della Conferenza, su proposta del direttore della segreteria, sono preposti i coordinatori ai settori ed ai servizi, e affidate le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore della segreteria. Il direttore della segreteria prepone i coordinatori ai nuclei istruttori e di verifica».

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, è soppresso.

2. La lettera *c)* del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, è soppressa.

3. Nel comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, le parole «e gli uffici» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 ottobre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 162

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 12 e 17 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).* — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, recante: «Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1990, n. 1.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere *c), m)* e *v)* della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è il seguente:

«Art. 1 *(Sanità)*. — 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)-b) (omissis);

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d)-l) (omissis);

m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera *l);*

n)-u) (omissis);

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente».

— Il testo degli articoli 1, comma 1, 3, comma 6, 5, comma 5, 8, commi 4 e 6, 9-*bis*, comma 1, e 10, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 1 *(Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza)*. — 1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonché i livelli di assistenza da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale ed i relativi finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale sono stabiliti con il Piano sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entità del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale è predisposto dal Governo, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il Piano è adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove non vi sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente con atto motivato».

«Art. 3 *(Organizzazione delle unità sanitarie locali)*. — 1-5 *(Omissis)*.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il direttore generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di cui al comma 10. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi

di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità».

«Art. 5 *(Patrimonio e contabilità).* - 1-4. *(Omissis).*

5. Per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'agenzia per i servizi sanitari rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto tra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

«Art. 8 *(Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali).* — 1-3. *(Omissis).*

4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera *b)*;

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione».

5. *(Omissis).*

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità provvede direttamente con atto motivato».

«Art. 9-*bis* *(Sperimentazioni gestionali).* - 1. Le sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono attuate attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata sia di opere che di servizi, motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento della qualità dell'assistenza e gli elementi di garanzia che supportano le convenzioni medesime. A tal fine la regione può dare vita a società miste a capitale pubblico e privato.

In sede di prima attuazione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua nove aziende unità sanitarie locali e/o ospedaliere, equamente ripartite nelle circoscrizioni territoriali del Nord, Centro e Sud Italia, in cui effettuare le predette sperimentazioni.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano provvedimenti conseguenti».

«Art. 10 *(Controllo di qualità).* — 1-2. *(Omissis).*

3. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori.

4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente».

— Il testo degli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, lettera *a)* del D.Lgs. n. 270/1993 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 1 *(Natura e finalità).* - 1-4. *(Omissis).*

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745».

«Art. 6 *(Finanziamento).* 1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:

a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere».

— Il testo dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 266/1993 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 3 *(Consiglio sanitario nazionale).* — 1. *(Omissis).*

2. I compiti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono attribuiti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

— Il testo dell'art. 12, commi 3 e 4, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 12 *(Trasferimenti alle regioni).* — 1-2. *(Omissis).*

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.

4 Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate».

— Il testo dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 373/1994 (Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina), è il seguente:

«Art. 13 *(Norma finale).* — 1-2. *(Omissis).*

3. Spettano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei soppressi comitati interministeriali concernenti la ripartizione di fondi a carattere interregionale, ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riferisce periodicamente al CIPE sullo stato di attuazione da parte delle regioni degli obiettivi previsti da disposizioni statali».

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 691/1994 (Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, è il seguente:

«Art. 5. — 1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, istituita ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* e 9 del presente decreto e a tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, individua:

a) i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'art. 1;

b) le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione ai contributi di cui al medesimo art. 1, nonché gli organi incaricati di provvedere a tali adempimenti e alla erogazione dei contributi stessi;

c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti nell'art. 1, comma 1, e della congruità delle spese di riparazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

d) la misura degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'art. 1, nonché i criteri e le modalità per le relative erogazioni a saldo;

e) i soggetti competenti a rilasciare le attestazioni relative alle imprese danneggiate, ai fini della ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 ed ai benefici di cui all'art. 9, nonché le relative modalità di accertamento;

f) ogni altro criterio e adempimento ritenuti necessari.

2. La Conferenza di cui al comma 1 per le finalità ivi indicate può costituire nel proprio ambito appositi comitati, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze nei settori di intervento».

— Il testo degli articoli 1, comma 1, 3 e 5, comma 6-*bis*, del D.L. n. 154/1995 (Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/1995, è il seguente:

«Art. 1. — 1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il complessivo importo di lire 1.000 miliardi; l'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato.

2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate.

3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere delle Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere"».

«Art. 3. — 1. I commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono sostituiti dal seguente:

"2. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni rientranti nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora in conseguenza degli eventi alluvionali avvenuti nell'anno 1994 abbiano subito danni ai beni di propria pertinenza, indicati dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, al fine del ripristino di tali beni, nonché per interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle discariche danneggiate e finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 3, comma 1. Per essere ammessi a tale beneficio i legali rappresentanti degli enti interessati presentano domanda alla Cassa depositi e prestiti, in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione, contenente la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni, previo parere delle Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra, si prescinde dal parere della Autorità di bacino"».

«Art. 5. — 1-6 *(Omissis)*.

6-*bis*. All'art 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La Conferenza di cui al comma 1 è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994, i benefici previsti dall'art. 3-*bis*, alle medesime condizioni e con le medesime modalità Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'art 1, comma 4 del presente decreto, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza"»

— Il testo dell'art. 6 del D Lgs. n. 418/1989, è il seguente

«Art. 6 *(Funzionamento della Conferenza)* — 1. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, anche per quanto concerne la sessione comunitaria di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n 86, e specificamente per quelle attribuite dall'art. 1, la Conferenza può riunirsi in comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza, sono individuati i comitati generali a competenza integrata funzionale e la loro composizione, con riferimento ai settori degli affari istituzionali e generali, degli affari finanziari, del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, dei servizi sanitari e sociali e delle attività produttive

3 Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche quando si riunisce in comitato generale si avvale ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione mista Stato regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come suoi comitati speciali.

4. La Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno degli organismi a composizione mista, il verbale delle deliberazioni assunte, nonché una relazione annuale sull'attività da loro svolta, analoga relazione viene inviata dagli organismi a composizione mista a carattere regionale.

5 La documentazione di cui al comma 4 è ordinata, a cura della segreteria della Conferenza, in apposito archivio, a disposizione dell'amministrazione statale e regionale interessata, e costituisce parte integrante della relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n 400 La Conferenza definisce i criteri e le modalità per l'acquisizione dei pareri regionali su questioni generali, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *c)*, e 3, comma 2

6. Nei casi in cui più regioni siano chiamate ad esprimere pareri su questioni di carattere generale nell'ambito di un procedimento statale che interessi le loro competenze, il presidente può convocare la Conferenza per l'esercizio dei poteri di cui all'art 1, comma 1, lettere *b)* e *d)*. Tali pareri sono resi dai presidenti delle predette regioni nell'ambito della Conferenza, anche in sede di comitato generale»

Note all'art 1

— Il testo dell'art 2, commi 1 e 4, del D P C M n 366/1992 era il seguente.

«Art. 2 *(Organizzazione)* — 1 La segreteria è articolata nei seguenti settori di attività ed uffici

- settore affari istituzionali, programmazione e servizi generali.
- settore assetto territoriale, ambiente e attività produttive;
- settore servizi sanitari, affari sociali e formazione ,
- ufficio per la contrattazione nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale,
- archivio degli organismi a composizione mista Stato-regioni

2-3. *(Omissis)*.

4 L'ufficio per la contrattazione nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale e l'archivio degli organismi a composizione mista Stato-regioni provvedono, rispettivamente, agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 3, lettere *c)* e *d)*»

— Per il testo dell'art 12 della citata legge n 400/1988 si veda in nota alle premesse

Il testo dell'art 19, comma 3, del D Lgs. n 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421), è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. 1-2 *(Omissis)*

3 Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata Con la medesima procedura sono conferiti incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale»

Il testo dell'art 3 commi 1 e 3, del D P C M n 366/1992 era il seguente

«Art 3 *(Funzionamento)* — 1 Con ordine di servizio del presidente della Conferenza è fissata l'assegnazione degli adempimenti ai settori di attività e agli uffici della segreteria e sono costituiti al loro interno i servizi, i nuclei istruttori e i nuclei di verifica

2 *(Omissis)*

3 Ai settori di attività, agli uffici, ai servizi e ai nuclei sono preposti coordinatori con ordine di servizio del presidente della Conferenza. Le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore della segreteria sono analogamente attribuite dal presidente della Conferenza All'ufficio per la contrattazione nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale è preposto il dirigente generale di cui all'art 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n 412».

Note all'art 2

— Il testo dell'art 2, comma 2, del D P C M n 366/1992, era il seguente.

«Art 2 *(Organizzazione)* - 1 *(Omissis)*

2 I settori e gli uffici di cui al comma 1 sono organizzati al loro interno in servizi, possono essere costituiti, di volta in volta, nuclei istruttori e nuclei di verifica»

— Il testo dell'art 1, comma 3, lettera *c)*, del D.P.C M n 366 1992, era il seguente

«Art 1 *(Attività della segreteria)* 1-2 *(Omissis)*

3 *(Omissis)*

a) b) (omissis)

c) ai compiti di natura istruttoria ed organizzativa e alla documentazione connessi all'attività della delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale di cui all'art 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n 412»

Il testo dell'art 2 comma 3, del D P C M n 366/1992 era il seguente

«Art 2 *(Organizzazione)* 1-2 *(Omissis)*

3 I settori e gli uffici provvedono agli adempimenti assegnati ai sensi dell'art 3, comma 1»

96G0219

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, in Saluzzo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990 il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo;

Vista la delibera del 4 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 e 21, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli, 22, 23, 24 e 25 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 e 21 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 22, 23, 24 e 25 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento al territorio principale di operatività nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Saluzzo, la Fondazione persegue prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale, in particolare nei settori della ricerca scientifica *e tutela dell'ambiente,* dell'istruzione, dell'arte e della sanità, *perseguendo* altresì fini di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, *nonché di sviluppo delle comunità locali, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee*

La Fondazione persegue le finalità attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche.

I proventi di natura straordinaria acquisiti dalla Fondazione non destinati alla riserva di cui al quarto comma, lettera *a)*, dell'art. 19 ovvero agli scopi di cui al quarto comma, lettera *b)*, dell'art. 19 ovvero a finalità gestionali, possono essere utilizzati esclusivamente per strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica *e tutela dell'ambiente,* all'istruzione, all'arte ed alla sanità

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può utilizzare eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrità economica del patrimonio.

Art. 4

La Fondazione ha piena capacità sia di diritto pubblico sia di diritto privato.

Essa amministra, fintanto che ne sia titolare, la partecipazione acquisita a seguito del conferimento di cui all'art. 1, e può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.

La Fondazione può assumere e cedere partecipazioni in enti e società, sia in Italia sia all'estero, purché svolgano attività strumentali al conseguimento degli scopi dell'ente.

La Fondazione non può possedere partecipazioni di controllo in imprese bancarie diverse da quella costituita in attuazione del progetto di cui al precedente art. 1.

La Fondazione non può esercitare l'impresa bancaria.

Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa la Fondazione può valersi, fino a quando detiene il controllo della società bancaria, di personale distaccato da quest'ultima o da società della stessa controllate.

Art. 7

I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario

Il numero massimo dei soci è 200; di essi 60 devono essere soggetti designati dagli enti, organismi ed istituzioni di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del primo comma del successivo art. 8.

Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità, *possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per i partecipanti al capitale degli enti creditizi* e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, *da verificare e da valutare da parte del consiglio di amministrazione.*

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione

La qualità di socio dura per dieci anni dalla data della nomina ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo

Decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di amministrazione, coloro che riportino una condanna in sede penale che menomi la loro credibilità, nonché quelli nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in quattro adunanze consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente, d'ufficio, dal consiglio di amministrazione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.

Art. 8

La qualità di socio si acquista:

a) con la elezione da parte dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di 60 soci, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in carica;

b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni:

3 dal comune di Saluzzo;
2 dalla regione Piemonte;
2 dall'amministrazione della provincia di Cuneo.
1 dal comune di Cardè;
1 dal comune di Costigliole Saluzzo,
1 dal comune di Cuneo;
1 dal comune di Envie;
1 dal comune di Lagnasco;
1 dal comune di Manta;
1 dal comune di Mondovì,
1 dal comune di Piasco;
1 dal comune di Sampeyre;
1 dal comune di Sanfront,
1 dal comune di Scarnafigi,
1 dalla comunità montana Valli Po Bronda Infernotto - Paesana;
1 dalla comunità montana Valle Varaita - Sampeyre,

c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni.

2 dall'Università degli studi di Torino;
2 dal Politecnico di Torino,
2 dalla Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo - Cuneo,
2 dalla Sala d'arte del legno e del ferro battuto intitolata al gr. uff. Amleto Bertoni cav. del lavoro - Saluzzo;
2 da I filarmonici di Torino - Scuola di alto perfezionamento musicale Soc. coop. a r l. - Torino;
2 dall'associazione di studio sul saluzzese - Saluzzo,
2 dall'associazione amici del teatro e della musica «Magda Olivero» - Saluzzo;
2 dall'associazione amici di Piazza - Mondovì;
2 dall'associazione diplomati istituto per ragionieri Saluzzo - Saluzzo;
2 dall'associazione amici della storia e dell'arte di Revello - Revello;

d) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni:

4 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - C.C.I.A.A. - Cuneo;
2 dalla Unione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Cuneo;
2 dall'Associazione artigiani della provincia di Cuneo,
2 dalla Federazione provinciale coltivatori diretti Cuneo;
2 dall'Unione industriale della provincia di Cuneo;
1 dall'Unione provinciale agricoltori di Cuneo;
1 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Saluzzo - presso il tribunale di Saluzzo;
1 dal Collegio notarile di Cuneo, distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo - Cuneo;
1 dall'Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Cuneo;
1 dal Collegio dei ragionieri e periti commerciali, circoscrizione dei tribunali di Cuneo e Saluzzo - Cuneo;
1 dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Cuneo;
1 dall'Ordine degli architetti della provincia di Cuneo,
1 dal Collegio dei geometri della provincia di Cuneo.

Il consiglio di amministrazione ogni anno accerta il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere *b), c) e d)* del primo comma del presente articolo e invita gli enti, gli organismi e le istituzioni a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario.

Le designazioni, corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al consiglio di amministrazione

I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione rimasti scoperti per qualsiasi motivo restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento degli organi della Fondazione.

I soggetti designati non rappresentano gli enti, organismi, istituzioni ed amministrazioni designanti

Art. 9

L'assemblea dei soci delibera:

sulla elezione dei soci di sua competenza,

sulla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, *di norma, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo; per le nomine dei consiglieri l'assemblea tiene conto della necessità di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e di competenza nei settori di intervento dell'ente;*

sulla elezione dei componenti il collegio sindacale, *di norma, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo;*

annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, sulla misura delle indennità di carica per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché sulla determinazione del rimborso -- anche in misura forfettaria — delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico,

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie, sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio, *sul regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale, nonché sulle eventuali deliberazioni consiliari di limitazione transitoria dei settori di intervento.*

Art. 11.

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente, in caso di sua mancanza o impedimento dal vice presidente ovvero da chi sostituisce il presidente a termini di statuto.

Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

Per la elezione dei soci, in caso di parità dei voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza assoluta dei votanti.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci e provvede alla redazione del verbale.

I verbali delle riunioni vengono firmati dal presidente e dal segretario. *Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal presidente o da chi ne fa le veci.*

Art. 12

Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri.

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni, *il loro mandato scade in concomitanza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo* e possono essere rieletti

La nomina produce immediatamente i suoi effetti purché venga accettata espressamente o implicitamente. La nomina si intende implicitamente accettata con la prima partecipazione ad una riunione del consiglio di amministrazione.

I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali, artistiche, culturali, *secondo criteri di professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per i partecipanti al capitale degli enti creditizi, da verificare e valutare da parte del consiglio di amministrazione.*

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, *che durano in carica sino alla scadenza del loro mandato consiliare.*

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società bancaria conferitaria o di società da quest'ultima partecipate. La decadenza viene accertata dal consiglio di amministrazione e produce i suoi effetti dal momento di tale accertamento.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione è investito del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nonché del potere di deliberare in materia di modificazione dello statuto della Fondazione, *di adozione e/o modificazione del regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale e di limitazione eventuale e transitoria dei settori d'intervento.*

Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori d'intervento dell'ente, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione ed i soci dell'ente.

Il consiglio può delegare al presidente il compimento di atti di ordinaria amministrazione.

Ciascun membro del consiglio di amministrazione non può assumere cariche di consigliere di amministrazione o di sindaco effettivo in più di tre società o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione, per le quali siano corrisposti compensi.

L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun amministratore della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma non potrà superare il doppio del compenso più alto previsto per le cariche di cui al precedente comma. L'ammontare eccedente detta soglia dovrà essere attribuito alla Fondazione.

Art. 15.

Il consiglio si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre componenti in carica, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del consiglio *e di un sindaco.*

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, *all'adozione e/o modificazioni del regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale, alle limitazioni eventuali e transitorie dei settori d'intervento,* all'acquisto od alla cessione di partecipazioni ed allo scioglimento della Fondazione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere anziano

S'intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, con funzioni consultive, il direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1, il quale può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario stesso. *Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con dichiarazione di conformità sottoscritta dal presidente o da chi ne fa le veci.* La funzione di segretario può essere svolta da un funzionario o dirigente della società bancaria Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, la funzione di segretario verrà svolta da un consigliere di amministrazione designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 17.

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Essi sono nominati dall'assemblea dei soci ed almeno uno di essi deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Assume la presidenza del collegio il sindaco iscritto nel registro sopra richiamato; in caso di pluralità di iscritti, il più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I sindaci *durano* in carica *tre anni* e sono confermabili; *il loro mandato scade in concomitanza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.*

In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

I sindaci devono possedere i requisiti *di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale degli enti creditizi.*

Ciascun sindaco non può assumere cariche di sindaco effettivo o di consigliere di amministrazione in più di tre società o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione, per i quali siano corrisposti compensi.

L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma non potrà superare il doppio del compenso più alto previsto per le cariche di cui al precedente comma. L'ammontare eccedente detta soglia dovrà essere attribuito alla Fondazione.

Art. 18.

Al Presidente, al vice presidente, ai restanti componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale spetta una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.

Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso — anche in forma forfettaria — delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.

Agli esperti esterni componenti le commissioni tecniche e scientifiche consultive, di cui al secondo comma dell'art. 14, per le specifiche funzioni svolte, il gettone di presenza viene corrisposto solo se deliberato dal consiglio di amministrazione, spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni delle suddette commissioni.

Titolo III

BILANCIO

Art. 19.

L'esercizio sociale *inizia il 1° luglio* e si chiude al 30 giugno *dell'anno successivo.*

Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 30 giugno dello stesso anno e lo sottopone al collegio sindacale accompagnandolo con la relativa relazione, *che nel rendere conto dei progetti avviati e realizzati illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica della Fondazione.*

Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio consuntivo, corredato della relazione propria e di quella del collegio sindacale, nonché — per il parere — la proposta di destinazione del risultato di esercizio.

I proventi dell'esercizio saranno così destinati:

a) una quota non inferiore *al 10%* dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società per azioni conferitaria verrà accantonata, *fino a quando la Fondazione ne manterrà il controllo*, a riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società bancaria Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a. di cui all'art. 1. Tale riserva sarà temporaneamente investita in titoli emessi dalla società bancaria stessa o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) una quota pari ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della società conferitaria di cui all'art. 1, è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative;

c) la residua parte verrà destinata secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 3.

Il consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo per un anno successivo e lo sottopone, entro il 31 maggio di ogni anno, all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione trasmette, entro dieci giorni dalla approvazione, al Ministero del tesoro — per l'approvazione — il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché le eventuali variazioni di preventivo che intervengano nel corso dell'esercizio.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

In deroga a quanto disposto dal presente statuto e ai sensi dell'art. 23, comma terzo, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, i soci della Cassa di risparmio di Saluzzo in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso conservano la qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci.

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione si applicano le incompatibilità con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il Gruppo creditizio previste da norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti. Nel caso in cui l'incompatibilità fra più cariche comporti l'opzione per una di esse, si intende che — qualora l'opzione non sia esercitata entro i termini previsti — l'interessato decade automaticamente dalla sua carica nella Fondazione.

I componenti dell'organo di amministrazione ed i membri del collegio sindacale, che abbiano esercitato l'opzione per la carica ricoperta presso la Fondazione, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data dell'opzione stessa.

Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 12, quarto comma, dello statuto.

La data di scadenza del mandato dei consiglieri e dei sindaci attualmente in carica, nonché di quelli successivamente nominati, coinciderà con la data di approvazione del bilancio consuntivo approvato nell'anno di scadenza di ciascun mandato.

96A2439

DECRETO 26 marzo 1996.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 20 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano, ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO 1

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1.

(1) La «Fondazione Banca del Monte di Lombardia» — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e *regolato dal presente statuto, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e nel titolo terzo del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.*

(2) Essa è la continuazione della Banca del Monte di Lombardia, sorta dalla fusione tra il «Monte di Credito su Pegno di Milano - Banca del Monte di Milano» e la «Banca del Monte di Pavia e Bergamo» disposta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1987.

(3) Dalla «Fondazione Banca del Monte di Lombardia» è stata scorporata l'azienda bancaria, conferita nella «Banca del Monte di Lombardia S.p.a.» in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Banca del Monte di Lombardia e approvato con decreto ministeriale n. 435828 del 24 giugno 1992.

(4) La Fondazione ha la sua sede in Milano, in via Monte di Pietà n. 7.

Art. 2.

(1) Nella continuità dello scopo originario, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, e mantenendo le finalità di assistenza e di beneficenza, *privilegiando la comunità lombarda e contribuendo al suo sviluppo civile, culturale, economico e sociale. Essa opera prevalentemente attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati, nonché attraverso il finanziamento ed il sostegno di iniziative promosse da terzi, secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento. La Fondazione può realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.*

(2) La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori, fra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche.

(3) La Fondazione amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 o da essa derivata (per fusione od altra causa) e provvederà acciocché gli amministratori da designarsi da essa Fondazione e nominarsi in detta società vengano scelti fra persone particolarmente qualificate e rappresentative nelle attività economiche e professionali ed almeno per il 75%, con arrotondamento per eccesso, residenti o aventi domicilio nelle province di Milano e di Pavia.

(4) La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, utile per il conseguimento degli scopi istituzionali, *ivi compresa la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti che abbiano scopi compatibili con quelli della Fondazione stessa.*

(5) La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al dieci per cento del proprio patrimonio.

(6) La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie né prestarne per un importo complessivo superiore al venti per cento del proprio patrimonio.

(7) Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria ed il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa); può, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza nel capitale di altre imprese bancarie e finanziarie e anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purché strumentali al perseguimento dei propri scopi statutari.

(8) L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di legge.

Art. 3.

(1) Il patrimonio della Fondazione è *inizialmente* costituito dalla partecipazione nella società conferitaria di cui all'art. 1 o da essa derivata (per fusione o altra causa).

(2) Esso di norma si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti a fondi di riserva comunque destinati e denominati;

b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

c) avanzi di gestione non destinati *al sostenimento delle finalità istituzionali.*

(3) Le variazioni del patrimonio della Fondazione non comportano modifica del presente statuto.

Art. 4.

(1) Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza:

proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento, *gli accantonamenti ai fondi di riserva e le destinazioni di cui al successivo terzo comma;*

avanzi di gestione ed eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

(2) *La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa), accantona ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della stessa società conferitaria o da essa derivata una quota dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società medesima in misura non inferiore al 10%.* La riserva può essere investita, esclusivamente, in titoli della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) c/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati sull'investimento della predetta riserva vanno ad incrementare la stessa.

(3) La Fondazione destina una quota pari ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento a riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) di cui ai precedenti commi, agli scopi previsti dall'art. 15, comma primo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, relative disposizioni attuative.

(4) *I proventi* derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) *e dei diritti di opzione sulle medesime vengono investite nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione; gli altri eventuali proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui al precedente secondo comma, ovvero a finalità gestionali,* possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento della Fondazione indicati nello scopo istituzionale.

(5) *Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrità economica del patrimonio.*

Titolo II

ORGANI

Art. 5.

(1) Sono organi della Fondazione:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio sindacale;

il direttore generale.

Art. 6.

(1) Il consiglio di amministrazione è composto da quindici consiglieri.

(2) Di essi, tredici sono nominati come segue: uno dall'amministrazione provinciale di Milano, uno dall'amministrazione provinciale

di Pavia, uno dall'amministrazione comunale di Milano, uno dall'amministrazione comunale di Pavia, uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, uno da ciascuna amministrazione comunale di Bergamo, di Brescia e di Crema, uno da ciascun camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, di Cremona, di Mantova e di Varese.

(3) Altri due amministratori sono nominati da un comitato di venti persone costituito di volta in volta dallo stesso consiglio di amministrazione della Fondazione con delibera adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'intero consiglio (quindici membri). Il comitato deve essere composto da soggetti particolarmente rappresentativi delle varie categorie economiche e professionali e preferibilmente già in rapporto con la Banca partecipata, alle cui strutture il consiglio potrà chiedere proposte e pareri circa tali soggetti. Il comitato in unica riunione presso la Fondazione e a maggioranza dei presenti designa i due amministratori, eventualmente anche fra coloro che facciano parte del comitato medesimo. In ogni caso, uno deve essere residente nella provincia di Milano e uno deve essere residente nella provincia di Pavia. Nel caso si dovesse procedere alla nomina di uno solo ovvero alla nomina non contemporanea dei due amministratori, si dovrà assicurare comunque il rispetto del criterio di residenza degli stessi come prima indicato. Il comitato deve dare comunicazione al presidente della Fondazione delle nomine effettuate.

(4) I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

(5) Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio ambito il presidente ed il vice presidente, i quali durano in carica sino alla scadenza del loro mandato di consiglieri.

(6) I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni, decadenza o altre cause durano parimenti in carica quattro anni dalla data del provvedimento di nomina.

(7) *I componenti l'organo di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e di competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione, secondo indicazioni da fornirsi da parte del consiglio medesimo.* I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalle leggi vigenti per gli esponenti di enti creditizi.

(8) Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) gli amministratori e i sindaci di *società bancarie diverse dalla società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa), nonché diverse dalle altre società direttamente o indirettamente partecipate dalla stessa società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa), ferme comunque restando le cause incompatibilità di cui al successivo art. 12.*

b) i dipendenti in servizio della Fondazione e della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa), il coniuge e i loro parenti fino al secondo grado incluso, nonché i dipendenti, anche in quiescenza, di altre società bancarie o finanziarie;

c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

(9) Ove una delle cause di incompatibilità di cui al precedente comma sussista al momento della nomina di un consigliere, ovvero sopravvenga nel corso del mandato, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione e, in ogni caso, il presidente della Fondazione inviterà tempestivamente il medesimo, con lettera raccomandata, a rimuovere la situazione di incompatibilità entro quindici giorni dalla data di tale lettera, si deve intendere comunque rinunciatario, ove si tratti di nomina, o decaduto dalla carica di consigliere chi non provveda a far cessare la situazione di incompatibilitàentro il predetto termine.

(10) Decade, altresì, il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente, il consigliere decaduto non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione della decadenza.

(11) Il presidente, tre mesi prima della scadenza del mandato di ciascun consigliere provvederà a darne avviso all'ente cui compete la nomina, *tenuto conto delle indicazioni di cui precedente settimo comma,* ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma del presente articolo, a convocare il consiglio di amministrazione per gli adempimenti di propria competenza.

(12) Nell'ipotesi in cui la cessazione dalla carica non avvenga per scadenza naturale, sarà compito del presidente di attivarsi presso l'ente cui spetta la nomina entro trenta giorni dalla cessazione stessa, ovvero a convocare il consiglio per gli adempimenti di propria competenza per le nomine di cui al terzo comma del presente articolo, fermo restando quanto previsto al successivo comma tredicesimo.

(13) Alla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti o non confermati sono prorogati in base alla normativa vigente. Decorso il termine di proroga detti componenti devono intendersi decaduti. Qualora non si provveda alla nomina entro il termine previsto dalla normativa vigente, il potere di nomina è trasferito al consiglio di amministrazione scegliendo il sostituto nell'ambito territoriale dell'ente che avrebbe dovuto procedere alla nomina, ovvero in conformità ai criteri previsti al terzo comma del presente articolo, o confermando lo stesso consigliere.

(14) La nomina non comporta rappresentanza degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Art. 7

(1) Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni quadrimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata, ai componenti il consiglio ed il collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita.

(2) In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma, telex o telefax.

(3) I consiglieri in numero di almeno sette o il collegio sindacale possono chiedere la convocazione del consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare.

(4) Il presidente ed il direttore generale della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) possono essere invitati, disgiuntamente o congiuntamente, a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

(1) Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

(2) In mancanza del presidente, presiede le adunanze il vice presidente, ovvero chi sostituisce il presidente a termini del presente statuto.

(3) Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione contemplata nel presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

(4) Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

(5) Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone, il presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto. Si procederà, peraltro, a scrutinio segreto ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei presenti alla votazione. In dette ipotesi, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di solo la metà dei presenti si intenderà respinta.

(6) I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e, in qualità di segretario, dal direttore generale.

(7) Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 9.

(1) Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

(2) Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al direttore generale determinando i limiti della delega.

(3) Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate

(4) Sono di esclusiva competenza del consiglio, e quindi senza facoltà di delega, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti

a) la modifica dello statuto, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia,

b) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione,

c) la nomina del presidente e del vice presidente,

d) la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci, nei casi previsti dallo statuto,

e) la nomina del direttore generale e del vice direttore generale,

f) la determinazione dei compensi e delle indennità al presidente, al vice presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché le modalità di erogazione,

g) la deliberazione, sentito il parere del collegio sindacale, sull'acquisto o la cessione di azioni della società conferitaria o da essa derivata (per fusione od altra causa) e sulla rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge,

h) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni,

i) la deliberazione sulla designazione di amministratori e sindaci della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa);

l) la designazione o la nomina di persone a cariche presso altre società od enti,

m) la costituzione di commissioni *tecniche e scientifiche* consultive o di studio, temporanee o permanenti, *formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione*, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni; *possono essere chiamati a fare parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione,*

n) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili,

o) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;

p) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

q) la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio,

r) l'approvazione del regolamento per la determinazione delle modalità relative allo svolgimento dell'attività istituzionale nei settori di intervento e dei criteri per l'assegnazione dei fondi agli stessi settori, le modifiche a esso regolamento, nonché l'adozione delle deliberazioni di cui all art. secondo comma,

s) la nomina del comitato di cui all'art 6, terzo comma.

(5) Per le deliberazioni concernenti gli argomenti di cui alle lettere *a), d), g)* e *r)* del presente articolo, nonché per le deliberazioni di cui all'art 6, tredicesimo comma, ed all'art. 11, decimo comma, è necessario il voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica.

Art 10.

(1) Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio

(2) Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e le commissioni consultive, con facoltà di delegare la presidenza di queste ultime ad altro membro del consiglio Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sull'andamento generale della Fondazione

(3) Il presidente ha pure la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio, di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi.

(4) In situazioni di urgenza improrogabile, su proposta e d'intesa con il direttore generale, il presidente adotta i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.

(5) In caso di mancanza o impedimento del presidente, le funzioni di questo sono adempiute dal presidente, ovvero, in mancanza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

(6) Il presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione

(7) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del presidente.

Art 11

(1) Presso la Fondazione funziona un collegio, composto da tre sindaci scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, con le attribuzioni stabilite dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

(2) I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti leggi per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso gli enti creditizi

(3) Di essi, uno è nominato dall'amministrazione comunale di Milano, uno dall'amministrazione comunale di Pavia, l'altro, a turno, dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura di Bergamo, di Brescia, di Como, di Cremona, di Mantova e di Varese, seguendo l'ordine indicato nel presente comma

(4) Svolgerà le funzioni di presidente del collegio sindacale, alternativamente e seguendone l'ordine, il sindaco nominato dall'amministrazione comunale di Milano ed il sindaco nominato dall'amministrazione comunale di Pavia

(5) I sindaci durano in carica per tre anni e possono essere confermati.

(6) Essi devono* intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

(7) Il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre; all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro

(8) Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

(9) Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto, al pari degli accertamenti, proposte e rilievi del collegio e/o dei singoli sindaci, in apposito libro

(10) Valgono per i sindaci le disposizioni di cui al precedente art 6 in materia di incompatibilità, di nomina e di sostituzione, *nonché quelle di cui al successivo art. 12.*

(11) Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dalla carica.

(12) Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Art. 12

(1) Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo *stabiliti dalla normativa vigente con le cariche di amministrazione e di controllo nella società conferitaria e con le società che con essa compongono il gruppo creditizio.*

(2) Ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non può ricoprire più di quattro cariche in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Art. 13.

(1) Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso fisso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, che ne dà comunicazione al Ministro del tesoro.

(2) Gli amministratori ed i sindaci che assumano cariche in società o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione devono riversare alla Fondazione stessa i compensi relativi agli incarichi eccedenti il numero di tre, a scelta degli interessati.

Art. 14.

(1) Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni propositive e consultive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

(2) Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

(3) In caso di assenza o impedimento del direttore generale, ne adempie le funzioni il vice direttore generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, persona all'uopo delegata dal consiglio di amministrazione.

(4) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di questi.

(5) Il direttore generale può conferire delega al personale per la sottoscrizione della corrispondenza e degli atti ordinari.

(6) Le funzioni di direttore generale, di vice direttore generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti che svolgano analoghe mansioni presso la società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa), anche distaccati dalla medesima.

(7) In tale ipotesi, per le cariche di direttore generale e di vice direttore generale e per il restante personale sarà riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Titolo III

BILANCIO

Art. 15.

(1) L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

(2) Entro il mese di maggio di ogni anno, ovvero entro il successivo mese di luglio se la società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altra causa) si avvale della possibilità di cui all'art. 2364 del codice civile, il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.

(3) Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.

(4) Entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto del direttore generale, il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.

(5) Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

(6) La relazione che accompagna il bilancio illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione e dà atto del rispetto della norma che concerne la riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria o da essa derivata (per fusione o altre cause).

(7) A tutti gli effetti, i bilanci divengono esecutivi dopo sessanta giorni dalla loro ricezione da parte del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Titolo IV

LIQUIDAZIONE

Art. 16.

(1) La Fondazione ha durata illimitata.

(2) In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuante, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni, deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità, da individuarsi da parte del consiglio di amministrazione, *sempre nel rispetto degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto.*

Titolo V

NORME TRANSITORIE

Art. 17.

(1) Alla nomina degli amministratori di cui al terzo comma dell'art. 6 si provvederà allorquando cesseranno dalla carica, rispettivamente, il presidente ed il vice presidente nominati dal Ministro del tesoro in base alle previgenti norme.

(2) *Ai componenti il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 6, settimo comma.*

96A2440

DECRETO 3 aprile 1996.

Contingente delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del VI centenario della nascita del Pisanello.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1995, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 5.000 celebrative del VI centenario della nascita del Pisanello;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, concernente le modalità di cessione delle monete suddette nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del VI centenario della nascita del Pisanello è stabilito in complessive lire 227.500.000 pari a n. 45.500 pezzi di cui:

L. 188.500.000 pari a n. 37.700 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 39.000.000 pari a n. 7.800 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sara trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1996

Il Ministro: DINI

96A2487

DECRETO 5 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato, in San Miniato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato;

Vista la delibera del 30 giugno 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3, 4 e 19 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4 e 19 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

Scopi ed attività

(Omissis).

Comma 6.

Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività l'Ente definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali di intervento individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.

(Omissis).

Art. 4.

Patrimonio

(Omissis).

Comma 3.

L'ente fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota dei proventi derivanti dalla (ovvero dei dividendi della) partecipazione della società medesima in misura non inferiore al 10 per cento. Tale riserva può essere investita in titoli emessi dalle medesime società o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

Art. 19.

Consiglio di amministrazione

(Omissis).

Comma 7.

I componenti l'organo di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente.

96A2461

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale delle Antiche repubbliche marinare e del Gran premio di Piazza di Siena - manifestazione 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale delle «Antiche repubbliche marinare» e del «Gran premio di Piazza di Siena» manifestazione 1996 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale delle «Antiche repubbliche marinare» e del «Gran premio di Piazza di Siena» con inizio il 15 marzo 1996, si concluderà il 26 maggio 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 26 maggio 1996 alle ore 18.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 maggio 1996 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi otto biglietti estratti vincenti con i quattro galeoni rappresentanti le Antiche repubbliche marinare e con i primi quattro cavalieri classificatisi nel «Gran premio Roma» del Concorso ippico di Piazza di Siena.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle due graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal biglietto abbinato al galeone vincente la regata, al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al cavaliere classificatosi al primo posto del «Gran premio Roma»; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra la regata ed il «Gran premio Roma» seguendo le rispettive classifiche ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex aequo* nella classifica della regata si effettuerà il sorteggio fra i galeoni classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo nel caso di giudizio *ex aequo* di più galeoni o di più cavalieri per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei galeoni e dei cavalieri giudicati *ex aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai galeoni ed ai cavalieri in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati separatamente ai galeoni ed ai cavalieri, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale delle Antiche repubbliche marinare e del Gran premio di Piazza di Siena» - manifestazione 1996, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 21 maggio 1996.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 18 del giorno 26 maggio 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestiva-

mente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20, del giorno 23 maggio 1996.

Art. 9.

La dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia o dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigenti amministrativi aggiunti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze. Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A2486

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Approvazione della perizia di variante per i lavori del serbatoio di accumulo in Maiori a servizio dell'acquedotto Ausino.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede, «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali,

Vista la relazione tecnica del comune di Maiori protocollo 7095 del 12 giugno 1995, con la quale si richiede l'approvazione di due perizie di variante per la realizzazione di «Lavori del serbatoio accumulo in Maiori a servizio dell'acquedotto Ausino»;

Vista la delibera di giunta municipale del 3 dicembre 1992, n. 786;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo n. 9/3438 dell'8 settembre 1995, che testualmente riporta: «tutte le opere del progetto e previste dalle due perizie di variante sono state realizzate. Le variazioni apportate sono in linea con gli obiettivi programmatici ed appaiono migliorative della funzionabilità e della fruibilità dell'opera in convenzione»;

Visto il rapporto del nucleo di valutazione protocollo 8/2241 del 27 novembre 1995, e la nota integrativa protocollo 8/3065 del 19 dicembre 1995, che afferma «non si ravvisano ragioni ostative all'approvazione della perizia, in quanto le modificazioni appaiono contenute entro limiti indispensabili ad assicurare funzionalità e fruibilità all'intervento»;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare le perizie di variante per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione tecnica protocollo 7095 del 12 giugno 1995, già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato.

Quadro economico	Valore in milioni di lire Da conven.	Da aggiud.	Da variante in esame
Lavori (chiavi in mano)	4.568	4.568	4.665
Imprevisti	63	63	—
Lievitazione prezzi	170	170	131
Spese generali	443	443	448
I.V.A.	979	979	979
Altre	—	—	—
Totale	6.223	6.223	6.223

3) di concedere la proroga, richiesta dal comune con nota del 5 dicembre 1995, protocollo 14479, per la chiusura della convenzione al 30 giugno 1996.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 76

96A2465

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 2 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993, con cui è stato emanato lo statuto generale d'Ateneo dell'Università degli studi di Bologna;

Visto in particolare l'art. 11.3 del citato decreto che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta il 17 e il 31 ottobre 1995 con le quali si sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo statuto;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 19 gennaio 1996 da cui si evincono rilievi di legittimità e di merito alle modifiche approvate;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta in data 5 marzo 1996 con la quale si è stabilito di conformarsi a tutti i rilievi di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 1996;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto generale d'Ateneo in questione;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale d'Ateneo di Bologna in forza delle quali lo stesso statuto risulta essere quello di cui all'allegato *A* al presente decreto e di cui costituisce parte integrante:

Art. 10 *(Attività culturali e sportive)*.

L'articolo è sostituito dal seguente:

«L'Università promuove, tenuto conto delle leggi nazionali vigenti in materia, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative, rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati, nonché le associazioni, operanti in tali ambiti.».

Art. 11 *(Statuto di autonomia)*.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il presente statuto è espressione fondamentale della autonomia dell'Università di Bologna secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.».

Art. 12 *(Regolamenti di Ateneo)*.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«I regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta della giunta:

dal consiglio di amministrazione, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità; al regolamento di organizzazione; al regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e negli altri casi espressamente previsti dalla legge;

dal senato accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico di ateneo, il regolamento quadro in materia di tutorato, il regolamento studenti».

È inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. I regolamenti che contengano parti di competenza del senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione devono essere sottoposti nella loro interezza ad ambedue gli organi.».

Art. 13 *(Regolamenti delle strutture)*.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Entro sessanta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione, il rettore può richiedere con atto specificamente motivato il riesame del regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato.».

Art. 16 *(Facoltà)*.

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«Le facoltà provvedono ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attività didattiche, sentiti i consigli dei corsi di studio e la commissione didattica, allo scopo, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione dei carichi didattici.».

Art. 17 *(Preside)*.

La lettera *b)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*b)* presentare la relazione annuale, di cui all'art. 19.2, sull'andamento delle attività didattiche;».

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il preside è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti, che costituiscano la maggioranza assoluta degli aventi diritto in essi compresi tutti i professori fuori ruolo per raggiunti limiti di età, nelle

prime due votazioni; in caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione valida risultando eletto, in caso di parità, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Le votazioni devono svolgersi nel periodo compreso tra i cinque e i tre mesi prima della scadenza del mandato del preside in carica.».

Art. 21 *(Dipartimenti)*.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Redigono un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo nelle facoltà.».

Art. 22 *(Organi del dipartimento)*.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il direttore è un professore, di norma di prima fascia, eletto dal consiglio.».

Art. 23 *(Istituti)*.

L'art. 23 è ripristinato nella forma soppressa in sede di modifica:

«Gli istituti, ordinati in conformità delle prescrizioni dettate dall'art. 24 del presente statuto, svolgono attività didattica e di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

Art. 25 *(Requisiti quantitativi per le strutture)*.

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Il regolamento di organizzazione dell'Ateneo deve prevedere il numero minimo di docenti per l'aggregazione degli istituti in unità complesse, e per la loro disciplina gestionale, per la costituzione dei dipartimenti, per il mantenimento dei dipartimenti e degli istituti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.».

Art. 26 *(Sedi decentrate)*.

È inserito il comma 2 nella seguente formulazione:

«Il rettore delega in tutto o in parte le proprie attribuzioni per quanto attiene al funzionamento delle sedi decentrate ad un prorettore che egli propone, tra i professori di prima fascia, per la designazione al senato accademico o al consiglio di amministrazione a seconda che lo scelga nell'ambito dell'uno o dell'altro organo. Il prorettore così designato fa parte di diritto della giunta d'Ateneo.».

Art. 27 *(Attività universitaria)*.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il programma annuale per l'attività didattica e scientifica, adottato dal senato accademico ai sensi dell'art. 36.3, lettera *b)*, costituisce, una volta approvato, necessario riferimento per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.».

Art. 31 *(Dottorato di ricerca)*.

L'articolo è sostituito dal seguente:

«*Formazione* post lauream. — L'Università di Bologna promuove e organizza la formazione *post lauream* sia nel campo della ricerca sia ai fini delle professioni e favorisce la formazione continua e l'aggiornamento dei laureati, anche attraverso proprie istituzioni dedicate a tali fini ivi comprese quelle di cui all'art. 54. L'Università di Bologna istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa nell'Università di Bologna.».

Art. 32 *(Scuole di specializzazione)*.

I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facoltà o dei dipartimenti interessati con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, e svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto. Il regolamento della scuola indica le facoltà e i dipartimenti o istituti di riferimento, che forniscono alla scuola stessa il maggiore supporto organizzativo e didattico.

3. La programmazione annuale viene approvata dalle facoltà di riferimento per quanto concerne gli aspetti didattici e dal consiglio di amministrazione con le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità, per i restanti aspetti organizzativi e contabili. Ogni tre anni la scuola provvede a redigere una relazione didattico-organizzativa da sottoporre all'approvazione degli organi accademici, che acquisiranno anche il parere delle strutture di riferimento.».

Il comma 6 è soppresso.

Art. 35 *(Giunta d'Ateneo)*.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il rettore presiede la giunta di Ateneo composta dal prorettore vicario e dal direttore amministrativo. Fa altresì parte della giunta un numero di membri compreso fra sei e otto, ivi compreso il prorettore incaricato per le sedi decentrate, designati, su proposta del rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti. Nella composizione della giunta il senato accademico e il consiglio di amministrazione debbono essere rappresentati in modo paritetico.».

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«La presidenza delle commissioni permanenti d'Ateneo è affidata a componenti della giunta. Le restanti modalità relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni permanenti con funzioni istruttorie sono stabilite dall'apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.».

Art. 36 *(Senato accademico).*

La lettera *f)* del comma 2, secondo periodo, è sostituita dalla seguente:

«*f)* scienze giuridiche, politologiche, economiche e statistiche».

Al comma 3 sono inserite le lettere *n), o)* e *p)* nella seguente formulazione:

«*n)* approvare il passaggio da una facoltà ad altra, nell'ambito del medesimo raggruppamento disciplinare, di posti coperti di professore e ricercatore su proposta e con il consenso delle facoltà interessate, nonché con il consenso dei titolari dei posti;

«*o)* dispensare, nel rispetto della legislazione di specie, totalmente o parzialmente dall'attività didattica il rettore, su motivata richiesta dello stesso, e su parere favorevole del consiglio di facoltà competente, purché senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Ateneo;

«*p)* determinare i criteri per il ricorso alla stipulazione di contratti con studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per attivare annualmente, per comprovate e motivate necessità didattiche, corsi di insegnamento ufficiali, in base alla programmazione didattica delle facoltà e alle risorse rese disponibili dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della legislazione in materia.».

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Il senato accademico, con le modalità di cui alla disp. I della parte V del presente statuto, può delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto dalle lettere *a), c), d), f), g), i)* e *m)* del comma 3 del presente articolo, nonché *h)* limitatamente all'approvazione.».

Art. 37 *(Consiglio di amministrazione).*

La lettera *m)* del comma 6 è sostituita dalla seguente:

«*m)* un rappresentante del Governo;».

Art. 49 (Controllo di gestione e nuclei di valutazione).

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«L'Università, tramite la costituzione di appositi organismi, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione e distribuzione del personale tecnico-amministrativo, docente e ricercatore e delle risorse edilizie, finanziarie e di beni in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3, del presente statuto, nonché provvede a verificare la produttività della ricerca e della didattica in attuazione delle disposizioni di legge vigenti.».

Parte V - Disp. II - Disposizioni generali sugli organi amministrativi.

Al comma 1 sono aggiunte le lettere *m)* e *n)* nella seguente formulazione:

«*m)* nel caso di anticipata cessazione dell'organo monocratico il nuovo eletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento della durata del mandato;

n) nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante in un organo collegiale il subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato del cessato.».

Nota all'art. 16.6.

La nota all'art. 16.6 è soppressa.

Nota all'art. 44.

La lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* i funzionari di prima e seconda qualifica speciale tecnica possono avere la responsabilità di contratti o convenzioni di ricerca e di servizi stipulati con amministrazioni pubbliche o private e enti di ricerca; la valutazione è rimessa alla responsabilità degli organi di governo della struttura cui il funzionario afferisce.».

Il presente decreto è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Bologna, 2 aprile 1996

Il rettore: ROVERSI-MONACO

Il direttore amministrativo: FABBRO

ALLEGATO *A*

PARTE I - GENERALE

Capo I - PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1.

Principi generali

1. L'Università di Bologna, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle università europee e di altri paesi di tutto il mondo, afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.

2. L'Università di Bologna riconosce ed afferma che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca affinché l'insegnamento sia in grado di seguire l'evolversi della società e della conoscenza scientifica. Riconosce come propri compiti primari la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore al fine di perseguire un sapere critico, aperto al dialogo, allo scambio di informazioni, alle necessità inderogabili della cooperazione e della interazione delle culture, nel rispetto delle libertà della scienza e dell'insegnamento.

3. L'Università di Bologna opera per il raggiungimento delle proprie finalità, con il concorso responsabile degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell'ambito delle proprie possibilità e competenze, si impegna a promuovere il rispetto di tali diritti con particolare riguardo alle situazioni in cui, comunque e dovunque, risultino violati.

Art. 2.

Libertà di ricerca

1. L'Università garantisce ai singoli docenti e ricercatori ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi. All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito ai singoli, nel rispetto del piano annuale delle ricerche predisposto dalle strutture

e delle esigenze degli altri docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti, e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.

2. Ogni valutazione sull'attività di ricerca è esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.

3. L'Università provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta all'interno dell'Ateneo agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

Art. 3.

Libertà di insegnamento

1. L'Università garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti nonché autonomia alle strutture didattiche.

2. In particolare, la libertà di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica salvo i limiti derivanti dalla coerenza con i *curricula* didattici e da quanto disposto dall'art. 11 comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento della attività didattica, è riservata all'autonomia delle strutture didattiche che deliberano sentita la commissione didattica di facoltà.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. L'Università di Bologna, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

2. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività universitarie.

3. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

Art. 5.

Principi relativi all'attività amministrativa e gestionale

1. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.

2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione della economicità, della efficienza e della efficacia della attività svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.

3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

4. L'attività dell'Università si ispira inoltre ai principi della:

pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni secondo quanto disposto dal successivo art. 8 2;

semplicità e snellimento delle procedure, secondo quanto disposto dagli articoli 14-21 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, controllo della regolarità degli atti posti in essere e verifica dei risultati raggiunti secondo quanto stabilito dal presente statuto;

riserva ai dirigenti, e nei casi previsti ai responsabili di struttura, dei compiti di attuazione e gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge o lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Università e delle strutture didattiche e scientifiche.

5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi, in conformità ai principi dettati dagli articoli 4 e seguenti e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

Principi relativi alla organizzazione

1. L'organizzazione dell'Università ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalità alla promozione e all'espletamento della attività didattica e di ricerca, assicurando piena utilizzazione delle proprie strutture e piena espressione delle potenzialità di offerta dei servizi richiesti.

2. Per la realizzazione di tali fini, l'organizzazione è ispirata ai principi della:

collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, anche tramite gli organismi previsti dall'art. 54;

valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli organi di governo dell'Ateneo e delle singole strutture didattiche e di ricerca;

articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e di ricerca, entro i limiti stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo per l'amministrazione e l'attività didattica, in funzione della peculiarità delle diverse situazioni in cui operano;

delegabilità delle funzioni spettanti ai relativi organi monocratici o collegiali salvo quanto loro espressamente riservato dal presente statuto.

3. Per il conseguimento dei medesimi fini l'Università può istituire centri di servizio dotati di particolare autonomia ai sensi dell'art. 46 e si dota di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa disciplinato al successivo art. 48.

4. L'organizzazione concernente l'attività assistenziale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, in quanto necessaria all'assolvimento dei compiti primari di didattica e di ricerca, può essere regolamentata da norme specifiche, compatibili con i principi del presente statuto, intese ad assicurare l'assetto organizzativo più idoneo all'espletamento di tali attività.

Art. 7.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e di privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.

3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi, sono determinati periodicamente dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.

4. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 8.

Doveri di informazione

1. L'Università riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.

2. L'Università provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca con le modalità di cui all'apposito regolamento.

3. L'Università provvede alla pubblicazione di un Bollettino ufficiale dove sono riportati gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti secondo quanto disposto dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

4. L'Università cura inoltre una pubblicazione periodica mediante la quale informa su tutto ciò che riguarda l'attività e il funzionamento dell'Università, ivi comprese le sue relazioni esterne.

5. Essa utilizza altresì, in connessione con altri soggetti pubblici e privati, gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi.

Art. 9.

Principi comuni di comportamento

1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti dell'Università di Bologna riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento:

a) osservanza del presente statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione;

b) cooperazione in materia di attività scientifica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, all'accesso ai dati disponibili, alla conoscenza e alla fruibilità delle relazioni instaurate con altre Università o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca;

c) scrupoloso adempimento dei doveri accademici e collaborazione in materia di organizzazione della attività didattica, anche con riguardo alle modalità stabilite dall'art. 19 del presente statuto, e disponibilità alla più equilibrata distribuzione del carico didattico;

d) concorso alla più efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima;

e) rispetto reciproco tra docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione che essa svolge nella società;

f) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro;

g) disponibilità a mantenere all'interno dell'Ateneo mediante gli organismi di cui all'art. 46, salvo motivate ragioni contrarie, le iniziative ulteriori rispetto ai doveri professionali di carattere scientifico e didattico che assumano carattere di interesse e di utilità per l'istituzione universitaria;

h) esplicito richiamo anche nelle attività extra-accademiche del ruolo ricoperto nell'Università e, quando se ne dia il caso, della utilizzazione delle strutture universitarie.

2. Ai principi e ai criteri di cui al comma precedente è assicurata dall'Università una adeguata diffusione.

Art. 10.

Attività culturali e sportive

1. L'Università promuove, tenuto conto delle leggi nazionali vigenti in materia, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative, rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati, nonché le associazioni, operanti in tali ambiti.

Capo II - FONTI NORMATIVE

Art. 11.

Statuto di autonomia

1. Il presente statuto è espressione fondamentale della autonomia dell'Università di Bologna secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.

2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme legislative in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello statuto o di regolamenti ivi previsti, né siano comunque incompatibili con lo statuto stesso.

3. La revisione dello statuto è operata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 12.

Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta della giunta:

dal consiglio di amministrazione, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità; al regolamento di organizzazione; al regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e negli altri casi espressamente previsti dalla legge;

dal senato accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento quadro in materia di tutorato, il regolamento studenti.

1-*bis*. I regolamenti che contengano parti di competenza del senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione devono essere sottoposti nella loro interezza ad ambedue gli organi.

2. I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 13.

Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore, previo esame del senato accademico o del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione, il rettore può richiedere con atto specificamente motivato il riesame del regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato.

4. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della disponibilità dei mezzi necessari per farvi fronte.

PARTE II - STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Capo I - STRUTTURE

Art. 14.

Strutture dell'Università

1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio centrali e periferiche.

2. Le strutture di servizio centrali e periferiche sono disciplinate nella parte IV del presente statuto.

3. Fatte salve le disposizioni di legge, con apposita delibera degli organi accademici competenti, altre strutture potranno essere costituite o conservate nei casi in cui si dimostri, con specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 15

Strutture didattiche e scientifiche

1 Le strutture didattiche sono le facoltà che a loro volta si articolano in corsi di studio, quali i corsi di laurea e di diploma Le strutture di ricerca sono i dipartimenti e, nell'ambito delle facoltà, gli istituti

2 Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attività di didattica e di ricerca, ogni consiglio di facoltà individuerà i dipartimenti che, unitamente agli istituti della facoltà, dovranno fornire il supporto scientifico e organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio

Art. 16

Facoltà

1 Le facoltà dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti e dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformità a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni del piano triennale di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245. Il regolamento didattico riporta l'elenco delle facoltà con i rispettivi regolamenti, approvati ai sensi dell'art. 13 del presente statuto Le modifiche apportate al regolamento didattico riguardanti l'istituzione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio comportano di diritto l'adeguamento della tabella allegata allo statuto (Allegato I).

2 Ogni facoltà corrisponde di norma a un definito ambito di settori scientifico-disciplinari, anche con riguardo ai connessi profili professionali.

3 Le facoltà hanno il compito primario di organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad esse afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti anche su proposta della commissione didattica della facoltà

4 Le facoltà si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilità di delega ai consigli dei corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facoltà

5. Le facoltà provvedono a formulare i piani pluriennali di sviluppo, sentiti i corsi di studio e i dipartimenti interessati, e ad avanzare le relative richieste di posti

6 Le facoltà, sentiti i pareri dei consigli di corso di studio e dei dipartimenti interessati secondo le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo, provvedono alla utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti

7 Le facoltà provvedono ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attività didattiche, sentiti i consigli dei corsi di studio e la commissione didattica, allo scopo, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione dei carichi didattici

8 Le facoltà svolgono tutti gli altri compiti ad esse assegnati dalla legge e dal presente statuto

Art. 17

Preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al preside:

a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza,

b) presentare la relazione annuale, di cui all'art 19 2, sull'andamento delle attività didattiche,

c) partecipare alle sedute del senato accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall ordinamento universitario, dallo statuto e dal regolamento.

2 Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia dal consiglio di facoltà nella composizione di cui all'art 18 1

3 Il preside è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti, che costituiscano la maggioranza assoluta degli aventi diritto in essi compresi tutti i professori fuori ruolo per raggiunti limiti di età, nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione valida risultando eletto, in caso di parità, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Le votazioni devono svolgersi nel periodo compreso tra i cinque e i tre mesi prima della scadenza del mandato del preside in carica.

4 Il preside dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, presidente di corso di studio, direttore di struttura scientifica e membro del consiglio di amministrazione.

5 Il preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un vice-preside, che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art 18.

Consiglio di facoltà

1 Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della facoltà in numero pari a un quarto dei professori di ruolo e comunque non inferiore a tre, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero degli iscritti, e comunque pari al numero dei corsi di laurea e non superiore ad un quarto dei professori di ruolo. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.

2. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facoltà con voto consultivo i professori incaricati di insegnamento nei corsi di studio. secondo quanto previsto dal regolamento di facoltà.

3. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori

4 Il regolamento di facoltà può prevedere la costituzione di un consiglio di presidenza il quale, oltre a compiti istruttori e di coordinamento, può esercitare a titolo di delega specifiche funzioni del consiglio di facoltà, escluse quelle di cui al precedente art 16 commi 3, 5, 6 e 7 e quelle attribuite espressamente al consiglio di facoltà dall'art. 19 2 del presente statuto.

Art. 19.

Commissione didattica di facoltà

1 Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica, presieduta dal preside, o da un suo delegato, e composta per metà da docenti e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà, con il compito di valutare, in base al precedente art. 3, l'efficacia della organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facoltà e servizi di segreteria, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di facoltà tenendo conto dei vari corsi di studio.

2. La commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del consiglio di facoltà; redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti. La predetta relazione, comprensiva anche delle eventuali opinioni dissenzienti, va presentata al preside entro il 31 luglio e obbligatoriamente discussa dal consiglio di facoltà entro il 31 ottobre

Art. 20.

Consiglio di corso di studio

1. I consigli dei corsi di laurea e di diploma sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti a norma del regolamento di facoltà — che potrà prevedere anche

la partecipazione del personale tecnico-amministrativo — al corso di studio, dagli studenti del corso di studio eletti come rappresentanti in consiglio di facoltà e da una rappresentanza di altri studenti del corso di studio, secondo modalità definite dal regolamento di facoltà.

2. Il presidente del consiglio di corso di studio viene eletto dal consiglio stesso fra i professori di ruolo che ne fanno parte, e che sono nello stesso tempo incardinati nella facoltà, con modalità definite dal regolamento di facoltà.

3. I consigli dei corsi di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, alla approvazione dei piani di studio e alla costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea o diploma, come stabilito dal regolamento di facoltà in relazione all'art. 11 comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di facoltà.

4. I consigli dei corsi di studio possono inoltre formulare al consiglio di facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.

Art. 21.

Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano, di norma tra più facoltà, le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca. Essi inoltre collaborano all'attività didattica con le facoltà e i corsi di studio mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, al fine della loro migliore utilizzazione. Sono responsabili diretti delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca.

2. Formulano le richieste di posti di ruolo docente e ricercatore, che vengono trasmesse alle facoltà sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché la facoltà le coordini con le esigenze didattiche.

3. Redigono un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo nelle facoltà.

4. Esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle facoltà e svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari.

5. I dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione che le valuterà tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica.

Art. 22.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

il consiglio di dipartimento;

il direttore;

la giunta.

2. Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli dipartimenti. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto con voto consultivo.

3. Il direttore è un professore, di norma di prima fascia, eletto dal consiglio.

4. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformità alle norme del proprio regolamento.

5. La giunta è formata da un numero di membri stabilito dal regolamento, ed è composta per un terzo da professori ordinari, per un terzo da professori associati, per un terzo dai ricercatori, oltre che dal direttore, dal segretario amministrativo con voto consultivo, e da un eventuale rappresentante del personale tecnico-amministrativo. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Art. 23.

Istituti

1. Gli istituti, ordinati in conformità delle prescrizioni dettate dall'art. 24 del presente statuto, svolgono attività didattica e di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 88 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 24.

Riordino degli istituti

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto gli istituti esistenti nell'Ateneo che non confluiscano in una struttura dipartimentale conformano il proprio ordinamento, anche per quanto attiene ai requisiti di eleggibilità del direttore, alle modalità di elezione e alla durata del relativo mandato, non rinnovabile consecutivamente per più di una volta, nonché alla composizione del consiglio, a quanto disposto in materia per i corrispondenti organi del dipartimento.

2. Gli istituti cui afferiscano docenti di ruolo in numero inferiore a dieci, pur mantenendo la propria individualità ad ogni altro effetto, sono tenuti ad aggregarsi in unità complesse, corrispondenti ad aree culturali omogenee o connesse, ai fini di una gestione unitaria della amministrazione e delle risorse pubbliche disponibili nonché delle relazioni con gli organi di governo dell'Ateneo. Le modalità di aggregazione, che dovranno raggiungere l'obiettivo di rendere più funzionali ed omogenee tutte le strutture di ricerca, sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 25 dello statuto. Sono in ogni caso disattivati, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, gli istituti cui afferiscano meno di cinque professori di ruolo.

3. Le relazioni tra istituti all'interno delle unità complesse, con specifico riguardo alla rappresentanza nei confronti della amministrazione, alla formazione e approvazione del bilancio e alle responsabilità concernenti la gestione della spesa, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione di Ateneo e, per quanto non previsto, da appositi regolamenti.

4. Trascorso il biennio di cui al comma 1 del presente articolo il rettore, previo formale invito, dispone entro sei mesi la disattivazione degli istituti il cui ordinamento non risulti interamente conforme alle prescrizioni dello statuto e del regolamento di cui all'art. 25, procedendo a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale non docente alle strutture di ricerca istituite nelle aree disciplinari corrispondenti o connesse.

5. È in ogni caso vietata la costituzione di nuovi istituti.

Art. 25.

Requisiti quantitativi per le strutture

1. Il regolamento di organizzazione dell'Ateneo deve prevedere il numero minimo di docenti per l'aggregazione degli istituti in unità complesse, e per la loro disciplina gestionale, per la costituzione dei dipartimenti, per il mantenimento dei dipartimenti e degli istituti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.

Art. 26.

Sedi decentrate

1. Il regolamento di organizzazione dell'Ateneo può stabilire forme speciali di autonomia amministrativa e di gestione per le sedi decentrate dell'Università di Bologna.

2. Il rettore delega in tutto o in parte le proprie attribuzioni per quanto attiene al funzionamento delle sedi decentrate ad un prorettore che egli propone, tra i professori di prima fascia, per la designazione al

senato accademico o al consiglio di amministrazione a seconda che lo scelga, nell'ambito dell'uno o dell'altro organo. Il prorettore così designato fa parte di diritto della giunta d'Ateneo.

Capo II - ATTIVITÀ

Art 27

Attività universitaria

1. L'attività universitaria è costituita anzitutto dalle istituzionali funzioni di insegnamento e di ricerca, nonché, ove necessario per il miglior espletamento delle predette funzioni, da attività di consulenza, di certificazione e pratico-professionali, e da attività assistenziali in quanto direttamente riferibili - nell'ambito delle strutture definite dal presente statuto - all'attività di ricerca e di insegnamento.

2 L'attività universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento necessario di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari.

3. Il programma annuale per l'attività didattica e scientifica, adottato dal senato accademico ai sensi dell'art. 36.3 lettera *b)*, costituisce, una volta approvato, necessario riferimento per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

Art 28.

Regolamento didattico di Ateneo

1 Il regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto dei principi generali dei vigenti ordinamenti didattici universitari, della libertà di insegnamento e delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio, detta i criteri generali per le normative delle singole strutture didattiche e disciplina le questioni riguardanti più facoltà

2. La disciplina di dettaglio e quella di ogni altro elemento riguardanto le attività didattiche è riservata ai regolamenti delle singole strutture didattiche, che vi provvedono in conformità a quanto disposto dal regolamento didattico di Ateneo

Art 29.

Ammissione ai corsi

1. L'Università deve assicurare agli studenti le condizioni necessarie per garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale. A tale fine il senato accademico detta, in conformità a quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio.

2. L'ammissione ai corsi universitari dell'Ateneo è a numero chiuso nei casi espressamente previsti dalla legge e, limitatamente alla fase di avviamento, nei corsi di nuova attivazione.

3. Negli altri casi il senato accademico, sentite le facoltà, i corsi di studio e il consiglio studentesco può stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, un numero massimo di iscrizioni per singoli corsi di laurea compatibili con la disponibilità di personale docente e di strutture.

4 La delibera di cui al comma precedente deve allegare le relazioni della commissione didattica di facoltà e le sezioni del rapporto annuale di gestione riguardanti le strutture o i servizi direttamente incidenti sul funzionamento del corso di laurea interessato.

5. Il senato accademico, qualora il numero delle domande di iscrizione presentate superi il numero massimo di iscrizioni stabilito assume, anche con la richiesta di convocazione del comitato regionale interuniversitario di coordinamento, ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati e a sollecitare un più equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione.

Art. 30.

Esami di profitto

1 La disciplina delle prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni è riservata al regolamento delle singole strutture didattiche in conformità alle norme generali stabilite dal regolamento didattico di Ateneo

Art 31

Formazione post lauream

1. L'Università di Bologna promuove e organizza la formazione *post lauream* sia nel campo della ricerca sia ai fini delle professioni e favorisce la formazione continua e l'aggiornamento dei laureati, anche attraverso proprie istituzioni dedicate a tali fini ivi comprese quelle di cui all'art. 54 L'Università di Bologna istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa nell'Università di Bologna.

Art 32.

Scuole di specializzazione

1. L'attività di specializzazione è compito primario ed esclusivo dell'Università.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facoltà o dei dipartimenti interessati con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, e svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto. Il regolamento della scuola indica le facoltà e i dipartimenti o istituti di riferimento, che forniscono alla scuola stessa il maggiore supporto organizzativo e didattico.

3 La programmazione annuale viene approvata dalle facoltà di riferimento per quanto concerne gli aspetti didattici e dal consiglio di amministrazione con le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità, per i restanti aspetti organizzativi e contabili Ogni tre anni la scuola provvede a redigere una relazione didattico-organizzativa da sottoporre all'approvazione degli organi accademici, che acquisiranno anche il parere delle strutture di riferimento

4. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola; è eletto dal consiglio della scuola fra i professori di prima e seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta

5. Il consiglio della scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, una rappresentanza dei professori a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo quanto disposto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

PARTE III - ORGANI DI ATENEO

Art 33.

Organi di Ateneo

1. Gli organi di governo dell'Università sono il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. Sono altresì organi dell'Ateneo la giunta di Ateneo, il consiglio studentesco e il difensore civico.

Art. 34.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la giunta d'Ateneo, curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni,

b) vigilare su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento universitario, e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle responsabilità;

c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria;

e) stipulare le convenzioni tra università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;

f) emanare lo statuto e i regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;

g) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

h) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste dalla legge;

i) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. In caso di necessità ed indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

2. Il rettore delega di norma alla giunta di Ateneo l'esercizio di proprie funzioni nelle seguenti materie:

assegnazione spazi e risorse edilizie;

diritto allo studio;

strutture o sedi decentrate;

rapporti con altre università e istituzioni di ricerca.

3. Il rettore designa un prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia. Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il prorettore vicario è membro di diritto del consiglio di amministrazione e della giunta d'Ateneo e può partecipare, se richiesto dal rettore, alle sedute del senato accademico senza diritto di voto.

4. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà.

5. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

6. Il rettore nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti che costituiscano almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

7. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della proclamazione. In tal caso il rettore resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio.

Art. 35.

Giunta d'Ateneo

1. Il rettore presiede la giunta di Ateneo composta dal prorettore vicario e dal direttore amministrativo. Fa altresì parte della giunta un numero di membri compreso fra sei e otto, ivi compreso il prorettore incaricato per le sedi decentrate, designati, su proposta del rettore, dal senato accademico e dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti. Nella composizione della giunta il senato accademico e il consiglio di amministrazione debbono essere rappresentati in modo paritetico.

2. Alle riunioni della giunta di Ateneo partecipa, senza diritto di voto, uno studente designato in qualità di osservatore dal consiglio studentesco.

3. Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, ai sensi rispettivamente degli artt. 34.2, 36.5, 37.3, possono delegare alla giunta l'esercizio di proprie attribuzioni. Spettano alla giunta d'Ateneo poteri di proposta in merito a:

a) regolamenti di Ateneo;

b) piante organiche del personale docente e non docente;

c) piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo;

d) ripartizione dei contributi per biblioteche e laboratori;

e) ripartizione dei finanziamenti per la ricerca.

4. La presidenza delle commissioni permanenti d'Ateneo è affidata a componenti della giunta. Le restanti modalità relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni permanenti con funzioni istruttorie sono stabilite dall'apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

5. Il presidente della commissione per il personale tecnico-amministrativo, nella quale dovranno comunque essere compresi il direttore amministrativo o un suo delegato, rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche nonché del personale non docente dei servizi centrali e dei consigli di dipartimento, presiede la commissione per la negoziazione decentrata prevista dall'ordinamento vigente. Alla medesima commissione sono riconosciuti poteri di iniziativa e di consultazione, a titolo facoltativo, per i provvedimenti a contenuto generale in materia di organizzazione e gestione del personale.

6. La giunta di Ateneo presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione in seduta congiunta la proposta di bilancio preventivo nella quale provvede ad illustrare gli indirizzi generali e le scelte di bilancio con particolare riguardo alla relazione intercorrente tra la proposta e il piano di sviluppo dell'Ateneo nonché i risultati di gestione conseguiti nell'esercizio precedente, rappresentati dal rapporto annuale previsto dall'art. 49.5 del presente statuto.

7. Della relazione tra progetto di bilancio preventivo e rapporto annuale di gestione va effettuato espresso e motivato riferimento in tutti i casi in cui la proposta della giunta di Ateneo preveda l'aumento dei contributi a carico degli studenti.

8. La convocazione e l'ordine del giorno delle riunioni della giunta di Ateneo devono essere affissi, con almeno tre giorni di anticipo, in apposito albo situato nella sede centrale dell'Università. I verbali delle riunioni, redatti a cura del direttore amministrativo o di un funzionario da lui delegato, sono pubblici e devono essere sollecitamente trasmessi agli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 36.

Senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) i presidi delle facoltà presenti nell'Ateneo, anche in rappresentanza degli istituti;

c) dodici rappresentanti, eletti per un triennio, delle grandi aggregazioni scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. La metà dei rappresentanti è eletta tra i direttori di dipartimento.

2. Ai fini di cui alla lettera *c)* del comma precedente sono eletti, per ciascuna delle sei aggregazioni scientifico-disciplinari, due rappresentanti dei quali almeno uno scelto tra i direttori di dipartimento. Le sei aggregazioni corrispondono alle seguenti aree:

a) scienze matematiche, fisiche, chimiche;

b) scienze biologiche, geologiche, agrarie;

c) scienze ingegneristiche;

d) scienze mediche e medico-veterinarie;

e) scienze umanistiche;

f) scienze giuridiche, politologiche, economiche e statistiche.

3. Spetta in particolare al Senato accademico:

a) elaborare e approvare, sentito il consiglio di amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche;

b) predisporre e approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale per l'attività didattica e scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli indirizzi formulati dal rettore;

c) determinare i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche;

d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione;

e) avanzare proposte al consiglio di amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;

f) approvare il regolamento degli studenti, e i regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche e di ricerca;

g) esprimere parere sul bilancio di previsione predisposto dalla giunta di Ateneo;

h) avanzare al consiglio di amministrazione proposte per la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca erogati all'Ateneo;

i) esprimere parere sul regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo;

l) elaborare le relazioni sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;

m) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;

n) approvare il passaggio da una facoltà ad altra, nell'ambito del medesimo raggruppamento disciplinare, di posti coperti di professore e ricercatore su proposta e con il consenso delle facoltà interessate, nonché con il consenso dei titolari dei posti;

o) dispensare, nel rispetto della legislazione di specie, totalmente o parzialmente dall'attività didattica il rettore, su motivata richiesta dello stesso, e su parere favorevole del consiglio di facoltà competente, purché senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Ateneo;

p) determinare i criteri per il ricorso alla stipulazione di contratti con studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per attivare annualmente, per comprovate e motivate necessità didattiche, corsi di insegnamento ufficiali, in base alla programmazione didattica delle facoltà e alle risorse rese disponibili dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della legislazione in materia.

4. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

5. Il senato accademico, con le modalità di cui alla Disp. I della parte V del presente statuto, può delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto dalle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *i)* e *m)* del comma 3 del presente articolo, nonché *b)* limitatamente all'approvazione.

6. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

Art. 37.

consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) definire e attuare, sentito il senato accademico, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico e amministrativo;

b) approvare prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli indirizzi formulati dal rettore, il programma annuale di attività dell'Ateneo per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

c) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione e il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità d'Ateneo;

d) approvare il regolamento di organizzazione d'Ateneo;

e) approvare il conto consuntivo e i regolamenti per il personale tecnico e amministrativo;

f) predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e approvare i relativi interventi attuativi;

g) deliberare su proposta della giunta di Ateneo e sentito il senato accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

h) esprimere parere sugli atti del senato accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo;

i) approvare, con le modalità previste dall'art. 35.7, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

l) approvare i programmi di attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di cui all'art. 44.5;

m) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali o assimilate di cui agli artt. 44.1 e 45.4.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

3. Il consiglio di amministrazione, con le modalità di cui alla disp. I parte V del presente statuto, può delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* limitatamente alla approvazione del piano di sviluppo edilizio, *g)* , *i)* e *m)* del comma 1 del presente articolo.

4. Con le medesime modalità il consiglio può inoltre delegare ai dirigenti e ai responsabili di settore, in materie specificamente determinate dalla delibera, l'esercizio di funzioni amministrative o lo svolgimento di determinati compiti ferme restando le competenze loro attribuite dalla normativa vigente.

5. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) il direttore amministrativo;

d) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;

e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

f) due rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;

g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) sei rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco con voto limitato;

i) un membro designato dalla regione Emilia Romagna;

l) un membro designato dal comune di Bologna;

m) un rappresentante del Governo;

n) un rappresentante degli enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate;

o) può, altresì, far parte del consiglio di amministrazione un rappresentante dei soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati dal Senato accademico al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati. La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento del collegio.

7. I membri di cui alle lettere *i), l), n)* e *o)* del comma 6 del presente articolo non possono essere docenti universitari o dipendenti dell'Ateneo.

8. Il consiglio di amministrazione è rinnovato ogni tre anni. I membri elettivi del consiglio non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

Art. 38.

Consiglio studentesco

1. Il consiglio studentesco è un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, ed è composto da trenta membri di cui un rappresentante designato fra gli studenti eletti nei consigli di facoltà per ognuna delle medesime, e i restanti rappresentanti eletti con metodo uninominale in collegio unico di Ateneo secondo modalità definite da apposito regolamento approvato congiuntamente da senato accademico e consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio studentesco designa, all'interno dei propri componenti, i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministazione, che durano in carica quanto il consiglio studentesco medesimo.

3. Gli studenti eletti nel consiglio dell'azienda per il diritto allo studio possono partecipare alle sedute senza diritto di voto.

4. Il consiglio studentesco è costituito con decreto del rettore, dura in carica due anni e può eleggere al proprio interno una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

5. Il consiglio studentesco esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le seguenti materie

a) piano di sviluppo,

b) bilancio di Ateneo,

c) regolamento didattico di Ateneo,

d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

e) interventi di attuazione del diritto allo studio. Può esprimere, altresì, il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

6. Il consiglio studentesco ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.

7. I pareri di cui al comma 5 si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al consiglio studentesco del testo della proposta.

8. Sulle proposte di cui al comma 5 il consiglio studentesco ha anche poteri di iniziativa nei confronti degli organi competenti.

9. L'esecuzione delle deliberazioni adottate nelle materie di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* del comma 5 può essere sospesa una sola volta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, su richiesta motivata del consiglio studentesco approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e comunicata senza indugio agli organi accademici.

10. Alle predette deliberazioni, salvo quelle assunte in via di urgenza ai sensi dell'art. 34.1, ultimo periodo, può essere data esecuzione solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al consiglio studentesco o, in caso di rinvio da parte di quest'ultimo, se le medesime deliberazioni sono riapprovate dall'organo competente con adeguata motivazione, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto per le deliberazioni assunte dal senato accademico.

11. L'Università garantisce al consiglio studentesco le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

12. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso.

Art. 39.

Difensore civico

1. È istituito l'ufficio del difensore civico, quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università.

2. Il difensore è eletto a scrutinio segreto, dal consiglio di amministrazione, dal senato accademico e dal consiglio studentesco in seduta congiunta, con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone, anche esterne all'Università, che diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilità.

3. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile. Può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua elezione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

Art. 40.

Poteri e funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico-amministrativo dell'Università. Il regolamento ne disciplina le modalità d'intervento.

2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei soggetti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

3. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici della amministrazione universitaria collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni e la copia di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico invia annualmente alla giunta di Ateneo e al consiglio studentesco una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno della giunta di Ateneo ed è discussa in una seduta cui possono assistere i componenti del consiglio di amministrazione e del senato accademico nonché i membri del consiglio studentesco.

5. Il difensore civico può, in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma 4, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

6. Il difensore civico, se nel corso della sua attività riscontra disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad investire della questione il rettore e il direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza.

7. Il difensore civico, quando nell'esercizio dei suoi compiti venga a conoscenza di atti o di fatti che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli articoli 323 e 328 del codice penale, come modificati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, è tenuto a darne comunicazione alla competente autorità giudiziaria nonché alla giunta di Ateneo.

8. Il regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico. Il regolamento relativo al difensore civico viene approvato dal consiglio di amministrazione, dal senato accademico e dal consiglio studentesco riuniti in seduta comune con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

PARTE IV - UFFICI E ORGANIZZAZIONE

DISPOSIZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Capo I - UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art 41.
Formazione e professionalità

1. L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze

Art. 42.
Autonomia delle strutture

1. Le strutture organizzative centrali e periferiche nonché i centri di servizio di Ateneo di cui al successivo art. 46, sono istituite in conformità a quanto disposto dall'art. 14.3 del presente statuto e sono disciplinate dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

2. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità riconosce alle strutture di cui al comma precedente autonomia che può essere piena o parziale.

3. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è accordata ai dipartimenti, ai centri di servizio di Ateneo, e alle altre strutture, ivi comprese le unità complesse di istituti di cui all'art. 24.2, che siano assimilabili ai dipartimenti per le loro peculiari caratteristiche e rilevanti dimensioni.

4. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, è riconosciuta per centri di servizi di dimensioni più limitate o a centri di spesa di diversa natura, quali, fra l'altro, le presidenze delle facoltà, gli istituti e le scuole di specializzazione.

Art. 43.
Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.

2. Spettano inoltre al direttore amministrativo, ai sensi degli articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) la stipulazione dei contratti dell'Università di Bologna e la sottoscrizione delle convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore ai sensi del precedente art. 34.1 lett. *e)* del presente statuto;

b) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, nonché gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

Art. 44.
Funzioni dei dirigenti

1. Le funzioni di dirigente e di titolare di funzioni equiparate sono attribuite a tempo determinato, e con possibilità di rinnovo, dal consiglio di amministrazione a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico amministrativo universitario Le posizioni di dirigente o di direttore di centro di servizi di Ateneo nonché di responsabile del controllo di gestione sono, di norma, ricoperte da personale di idonea qualifica funzionale dipendente dalla amministrazione. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali o equiparate a quelle dirigenziali sono individuati con apposito provvedimento del consiglio di amministrazione in conformità ai principi stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

2. In casi particolari, e limitatamente ai servizi o alle strutture centrali, per le quali se ne pongano vagliate ed oggettive esigenze l'ufficio di dirigente o di titolare di funzioni equiparate può essere ricoperto, mediante contratto di lavoro a tempo determinato e fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per la posizione medesima, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in settori privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati.

3. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi dell'Università, spettano ai dirigenti e ai titolari di funzioni equiparate, limitatamente alle materie di propria competenza:

a) l'emanazione di provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, da deliberazioni adottate dagli organi dell'Università;

b) gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio quali relazioni, attestazioni, certificazioni,

c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, come specificati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, finanza e contabilità;

d) gli atti anche provvedimentali meramente esecutivi di precedenti provvedimenti o delibere;

e) ogni altra funzione amministrativa non espressamente riservata dalla legge o dal presente statuto agli organi di Ateneo e al direttore amministrativo di cui agli artt. 33 e 43 dello statuto.

4. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati e secondo quanto stabilito dal successivo art. 45 operano a norma della legge, del presente statuto e del regolamento di organizzazione di Ateneo in condizioni di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura loro affidata. Sono direttamente responsabili dell'attuazione, in termini di efficienza e di correttezza amministrativa degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ateneo, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte.

5. I dirigenti e i responsabili delle strutture sono tenuti a presentare al consiglio di amministrazione nei modi stabiliti dal regolamento un programma annuale di attività che deve tradurre in termini operativi gli obiettivi stabiliti dal piano annuale per l'attività didattica e scientifica di cui all'art. 36.3 lettera *b)*, per quanto di loro competenza, nonché del piano di attività adottato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 37.1 lettera *b)*.

6. Il programma di attività di cui al comma precedente è approvato dal consiglio di amministrazione, sentito l'ufficio per il controllo di gestione e il dirigente interessato, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale.

7. Ai dirigenti e ai titolari di funzioni equiparate è riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione decentrata, in ragione delle disponibilità finanziarie.

Art. 45.
Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti e i titolari di funzioni equiparate sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi.

2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati.

3. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali o equiparate in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione

assegnati al settore di attività, che non siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal dirigente, insieme ad indicazioni sul loro superamento, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione.

4. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato.

Art. 46.

Servizi e modalità di gestione

1. I servizi sono erogati direttamente dalla Università o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.

2 Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto della attività didattica e di ricerca o richiesti dalle esigenze dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo, l'Università può costituire appositi centri di servizi, dotati di autonomia gestionale.

3. La delibera del consiglio di amministrazione che costituisce il centro di servizi, oltre ad esporre puntualmente le soluzioni alternative disponibili, la valutazione preventiva dei riflessi organizzativi di cui all'art. 6.2 dello statuto, e ad approvare il relativo regolamento, specifica l'ambito di attività e le relazioni con gli organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti, i requisiti richiesti per la figura del direttore, e individua i mezzi finanziari e il personale da assegnare al centro di servizi.

4. Il centro di servizi è retto, per la durata di tre anni rinnovabili, da un comitato composto di tre membri e da un direttore che sovraintende alla gestione nominato, di norma, tra il personale tecnico-amministrativo di grado adeguato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo

5. Il regolamento del centro di servizi può prevedere modalità e forme di utilizzazione di prestazioni anche a tempo parziale rese disponibili dagli studenti e dalle loro organizzazioni, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici o privati.

6. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 47.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università di Bologna ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché il trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica.

2 Il regolamento quadro dei servizi di biblioteca ne stabilisce anche le soglie minime adeguate di risorse e di servizi e costituisce un articolazione del regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

Art. 48.

Comitato consultivo tecnico-amministrativo

1 È istituito il comitato consultivo tecnico-amministrativo, con il compito di garantire una qualificazione tecnica adeguata alle valutazioni in materia di gestione amministrativa e contabile riservate agli organi di Ateneo e agli uffici centrali dell'amministrazione nonché alle strutture didattiche e di ricerca e alle loro unità amministrative.

2. Il comitato, composto, oltre che dal direttore amministrativo o da un suo delegato, da quattro componenti di provata qualificazione professionale, di cui almeno due scelti tra il personale tecnico-amministrativo, è nominato a maggioranza assoluta dei componenti dal consiglio di amministrazione che provvede a disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento, precisando altresì i termini entro i quali i pareri vanno resi e le conseguenze di eventuali ritardi.

3. Il parere del comitato va comunque richiesto nei procedimenti relativi ad atti normativi, a schemi di atti o ad atti-tipo, a decisioni su reclami nonché su determinate categorie di contratti indicate dall'apposito regolamento.

4. Il Comitato consultivo invia al servizio per il controllo di gestione una relazione annuale riguardante le attività svolte, gli inconvenienti riscontrati, le indicazioni o proposte utili per il miglioramento della gestione amministrativa.

Art. 49.

Controllo di gestione e nuclei di valutazione

1. L'Università, tramite la costituzione di appositi organismi, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione e distribuzione del personale tecnico-amministrativo, docente e ricercatore e delle risorse edilizie, finanziarie e di beni in attuazione a quanto disposto dall'art 5, commi 2 e 3, del presente statuto, nonché provvede a verificare la produttività della ricerca e della didattica in attuazione delle disposizioni di legge vigenti

2 L'Università garantisce all'ufficio per il controllo di gestione i mezzi e le risorse necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

3. L'ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento dei propri compiti, promuove la collaborazione dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate per realizzare il più ampio scambio di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.

4. All'ufficio per il controllo di gestione sono in ogni caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni annuali predisposte dal difensore civico (art 40 4), dalle commissioni didattiche di facoltà (art. 19.2), dai centri di servizi (art 46), dai dirigenti o responsabili dei servizi (art. 44) e dal Comitato consultivo tecnico-amministrativo (art. 48.4).

5. Il rapporto annuale dell'ufficio controllo di gestione, che costituisce riferimento per la relazione pubblica del rettore sullo stato dell'Ateneo (art. 34.1 punto *g*) e per la ripartizione di eventuali incentivi legati alla produttività ed economicità della gestione, deve indicare tra l'altro, sulla base di criteri di valutazione esplicitamente dichiarati, il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole strutture amministrative e di servizio, le ragioni della loro mancata o parziale realizzazione, le proposte per ovviare alle difficoltà riscontrate e i suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture esistenti.

6. Il rapporto annuale è inviato ai componenti degli organi dell'Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Capo II - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 50.

Criteri generali

1. L'Università, in conformità ai principi dell'art. 1 del presente statuto, considera come proprio compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasioni di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.

2. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati e posti in essere sulla base di un'apposita regolamentazione generale che, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e della peculiarità della prestazione universitaria, garantisca, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, la massima trasparenza e conoscibilità.

Art. 51.

Collaborazione con amministrazioni pubbliche

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2. Gli accordi amministrativi, conclusi in conformità ai criteri generali richiamati dal precedente articolo e disciplinati dall'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono deliberati dal consiglio di amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.

3. Nel caso in cui la regione stabilisca di affidare mediante convenzione all'Università di Bologna la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, secondo quanto disposto dall'art. 25.1 legge 2 dicembre 1991, n. 390, l'Università provvederà a:

a) svolgere le attività richieste affidandole ad un apposito centro di servizi, la cui direzione è riservata a personale individuato secondo quanto previsto dall'art. 44, ai sensi del precedente art. 46;

b) istituire un apposito organismo a cui sono riservati i compiti di indirizzo, programmazione e controllo e composto da un rappresentante della regione e da un pari numero di rappresentanti degli studenti e di rappresentanti dell'Università designati a norma di regolamento;

c) disciplinare con apposito regolamento di Ateneo, approvato in seduta congiunta dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico, sentito il consiglio studentesco, i criteri generali relativi all'erogazione delle prestazioni e alle attribuzioni degli organi. Restano comunque ferme le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di controllo di gestione.

Art. 52.

Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui all'art. 50, è deliberata dal consiglio di amministrazione.

3 La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

attestazione del livello universitario della attività svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari, di cui almeno uno di altro Ateneo italiano o straniero, la cui specifica competenza nelle attività svolte sia congiuntamente riconosciuta dall'Ateneo e dall'organismo partecipato;

disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste;

destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

espressa previsione patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

4. La collaborazione dell'Università, può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente statuto e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico L'autorizzazione è in ogni caso pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale dell'Università.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse

Art 53.

Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno. CRE-Fondazione

1. La gestione delle quote universitarie di partecipazione agli organismi privati di cui all'art. 52 e ai CRE di cui all'art. 54 è di norma affidata al CRE di Ateneo.

2. La costituzione del CRE di Ateneo, che assume la veste giuridica di Fondazione, e il relativo statuto sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Università su parere conforme del senato accademico.

3. Il CRE di Ateneo può assumere partecipazioni dirette con le modalità e in conformità ai principi stabiliti dall'art. 52, per iniziative riguardanti la generalità dell'Ateneo nell'ambito delle attività strumentali ai compiti didattici e di ricerca.

4. Il bilancio del CRE è allegato al bilancio dell'Università.

Art. 54.

Centri per i rapporti con l'esterno

1. Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari, può essere costituito in forma di società di capitali e con le modalità di cui al precedente articolo, un «Centro per i rapporti con l'esterno» (CRE) con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati.

2. Il CRE assicura la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attività, nelle seguenti forme:

progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;

ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;

prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dal presente statuto.

3. Il bilancio del CRE deve assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi.

Art. 55.

Rapporti tra Università e servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Università, ove non costituisca un apposito Policlinico, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la facoltà di medicina e chirurgia e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al servizio sanitario nazionale. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per le facoltà di medicina veterinaria, farmacia, psicologia e altre facoltà interessate.

2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, finanza e contabilità può prevedere il decentramento di attività amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma.

3. Per le medesime finalità il regolamento di cui al comma precedente può inoltre prevedere, indicandone le modalità e stabilendone i limiti anche quantitativi, la costituzione di un apposito comitato cui riconoscere peculiari forme di autonomia di gestione contabile e di bilancio, in conformità alle norme stabilite dall'art. 42 del presente statuto per i centri di servizio in quanto applicabili.

Art. 56.

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1 L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.

2. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento all'autore (o agli autori) del diritto morale di inventore. All'autore è in ogni caso dovuta la corresponsione di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

3. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Università potrà riconoscere nel contratto o nella

onvenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso (licenze di brevetto)

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Disp. I - DISPOSIZIONI SULLE DELEGHE

1. Nei casi previsti dal presente statuto, le deleghe sono conferite on delibera approvata a maggioranza assoluta dei componenti, per oggetti definiti o materie, anche corrispondenti a settori organici, eterminate e per un tempo che di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'organo delegante o, e più limitata, dell'organo destinatario della delega

2. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento on può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da una apposita delibera di revoca adottata con le medesime formalità del conferimento

3 Le delibere di conferimento nonché gli atti rettorali di delega alla giunta o a singoli componenti della medesima di cui al precedente art 34 2 hanno efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Università

Disp II - DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

1. In mancanza di espresse disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il regime degli organi amministrativi e i relativi regolamenti previsti dal presente statuto devono conformarsi ai seguenti principi.

a) la mancata designazione od elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione od elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti, al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore a un terzo dei componenti;

b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo. Scaduto il periodo del mandato, l'organo amministrativo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli organi amministrativi decadono,

c) le dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto del competente organo;

d) in caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal vicepresidente, nominato dal presidente; qualora anche il vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di presidente il componente con maggiore anzianità accademica,

e) l'ordine del giorno è stabilito dal presidente ed è allegato alla convocazione, la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata da apposito punto dell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del collegio,

f) le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente,

g) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;

h) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto; le sedute, esclusi i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti;

i) la segreteria degli organi di Ateneo è affidata al funzionario designato dalla direzione amministrativa; la segreteria dei restanti organi è affidata a uno dei componenti del collegio designato dal responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio cui accede il collegio medesimo;

l) l'ufficio di componente di organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti. La predetta disposizione non si applica alle ipotesi di vicarietà espressamente previste dalla legge o dal presente statuto,

m) nel caso di anticipata cessazione dell'organo monocratico il nuovo eletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento della durata del mandato;

n) nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante in un organo collegiale il subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato del cessato

2 Eccezionalmente, le norme che disciplinano i singoli organi collegiali possono ammettere, precisandone i limiti e le modalità, la possibilità di sostituzione dei titolari del collegio nello svolgimento di attività istruttorie o comunque preliminari alle sedute dell'organo.

Disp. III - PARI OPPORTUNITÀ

1. L'Università di Bologna istituisce un comitato per le pari opportunità che opera per attuare nell'Università i principi legislativi vigenti in materia.

Disp IV - EQUIPARAZIONI E PRECISAZIONI SUL DIRITTO DI VOTO

1. Ai fini del presente statuto nella dizione «ricercatori» si intendono compresi anche gli «assistenti del ruolo ad esaurimento» e nella dizione «facoltà» si intende compresa anche la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Forlì.

2. Ai fini dell'elezione in senato accademico e in consiglio di facoltà dei rappresentanti dei ricercatori, l'elettorato attivo è riconosciuto a tutti i ricercatori

PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Disp I - RIORDINO DEI CENTRI E DELLE STRUTTURE ESISTENTI

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, la congruità ed il funzionamento delle strutture didattiche o scientifiche non rientranti nella previsione dell'art. 15, nonché dei centri, sono sottoposti all'accertamento del requisito di cui all'art. 14.3 del presente statuto e della conformità al regime dettato dall'art. 46 in ordine ai centri di servizi.

2. La mancata emanazione entro il biennio del decreto rettorale attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente — decreto che potrà comunque disporre anche l'accorpamento tra centri o modificazioni del relativo regime — comporta la disattivazione di diritto del centro o della struttura atipica nei termini, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 24 4 del presente statuto.

3. Il decreto di cui al comma 2 del presente articolo è emanato dal rettore su richiesta del centro interessato, sentito il parere delle strutture didattiche e scientifiche cui il centro o la struttura interessata opera prevalente riferimento, su conforme e motivata proposta di una commissione presieduta dal rettore o da un suo delegato e composta di quattro componenti designati rispettivamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Disp. II - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art 6 10 della legge 9 maggio 1989, n 168, si avvalga della facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimità contro il decreto di emanazione dello statuto, il rettore provvede ad emanare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari. Sono in particolare immediatamente efficaci le disposizioni di cui alla disp II, parte V, del presente statuto.

Disp. III - ELEZIONE DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

1. In prima applicazione del presente statuto, in attesa che siano espletate le elezioni delle componenti studentesche, da tenersi comunque entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, il consiglio studentesco è composto da due studenti per ogni facoltà eletti dai rappresentanti nei consigli di facoltà e dai sei rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione.

Disp. IV - ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il rettore è tenuto a convocare in un'apposita seduta gli organi dell'Ateneo per valutare il processo di attuazione dello statuto e predisporne l'eventuale aggiornamento normativo, nonché le eventuali modifiche o integrazioni.

Disp. V - STRUTTURE ATTIVATE

1. Le strutture didattiche e di ricerca attivate al momento dell'entrata in vigore del presente statuto sono elencate nelle apposite tabelle (allegato I)

ALLEGATO *I*

STRUTTURE DIDATTICHE

Facoltà di agraria:

laurea in scienze agrarie;
laurea in scienze della produzione animale;
laurea in scienze e tecnologie alimentari (Cesena).

Facoltà di chimica industriale:

laurea in chimica industriale.

Facoltà di economia e commercio:

laurea in economia e commercio.

Facoltà di farmacia:

laurea in farmacia;
laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Facoltà di giurisprudenza:

laurea in giurisprudenza.

Facoltà di ingegneria:

laurea in ingegneria chimica;
laurea in ingegneria civile;
laurea in ingegneria elettrica;
laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria meccanica;
laurea in ingegneria nucleare;
laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;
laurea in ingegneria informatica;
laurea in ingegneria edile;
laurea in ingegneria gestionale;
diploma in ingegneria aerospaziale (Forlì),
diploma in ingegneria chimica;
diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
diploma in ingegneria delle infrastrutture;
diploma in ingegneria delle telecomunicazioni (Cesena);
diploma in ingegneria elettrica;
diploma in ingegneria elettronica (Cesena);
diploma in ingegneria informatica e automatica (Cesena);
diploma in ingegneria logistica e della produzione:
diploma in ingegneria meccanica (Forlì).

Facoltà di lettere e filosofia

laurea in lettere;
laurea in filosofia;
laurea in lingue e letterature straniere (europee);
laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo;
laurea in storia;
laurea in conservazione dei beni culturali (Ravenna).

Facoltà di magistero:

laurea in materie letterarie;
laurea in scienze dell'educazione;
laurea in lingue e letterature straniere (europee);
laurea in psicologia;
diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Facoltà di medicina e chirurgia:

laurea in medicina e chirurgia;
laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
diploma per tecnico di laboratorio biomedico;
diploma per ortottista ed assistente in oftalmologia.

Facoltà di medicina veterinaria:

laurea in medicina veterinaria;
diploma in produzioni animali;
diploma in produzioni animali (Cesena).

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

laurea in matematica;
laurea in fisica;
laurea in astronomia;
laurea in chimica;
laurea in scienze naturali;
laurea in scienze biologiche;
laurea in scienze geologiche;
laurea in scienze dell'informazione;
laurea in scienze ambientali (Ravenna);
laurea in scienze dell'informazione (Cesena).

Facoltà di scienze politiche:

laurea in scienze politiche;
laurea in scienze politiche (Forlì).

Facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali:

laurea in scienze statistiche e demografiche;
laurea in scienze statistiche ed economiche;
diploma in statistica;
diploma in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche (Rimini);
diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese (Rimini).

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori (Forlì).

STRUTTURE DI RICERCA

DIPARTIMENTI

Arti visive
Astronomia
Biochimica «G. Moruzzi»
Biologia evoluzionistica sperimentale
Chimica «G. Ciamician»
Chimica applicata e scienza dei materiali
Chimica fisica e inorganica
Chimica industriale e dei materiali
Chimica organica «A. Mangini»
Colture arboree

Discipline economico-aziendali
Discipline geografiche e geologico-ambientali
Discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda
Discipline storiche
Elettronica, informatica e sistemistica
Farmacologia
Filologia classica e medioevale
Filosofia
Fisica
Ingegneria chimica e di processo
Ingegneria delle costruzioni meccaniche, nucleari, aeronautiche e di metallurgia
Italianistica
Lingue e letterature straniere moderne
Matematica
Musica e spettacolo
Organizzazione e sistema politico
Paleografia e medievistica
Patologia sperimentale
Politica, istituzioni, storia
Protezione e valorizzazione agro-alimentare
Psicologia
Scienze economiche
Scienze dell'educazione
Scienze farmaceutiche
Scienze geologiche
Scienze mineralogiche
Scienze statistiche «P. Fortunati»
Sociologia
Storia antica

ISTITUTI

Annessi alla facoltà di agraria

1. Agronomia generale e coltivazioni erbacee
2. Allevamenti zootecnici
3. Chimica agraria
4. Economia e politica agraria
5. Edilizia zootecnica
6. Entomologia «G. Grandi»
7. Estimo rurale e contabilità
8. Genio rurale
9. Industrie agrarie
10. Meccanica agraria
11. Microbiologia agraria e tecnica
12. Patologia vegetale
13. Produzioni foraggere
14. Zoocolture
15. Zooeconomia
16. Zootecnica

Annessi alla facoltà di chimica industriale:

1. Metallurgia

Annessi alla facoltà di economia e commercio:

1. Matematica generale e finanziaria
2. Merceologia

Annessi alla facoltà di farmacia:

1. Scienze chimiche

Annessi alla facoltà di giurisprudenza

1. Giuridico «A. Cicu»

Annessi alla facoltà di ingegneria

1. Architettura e urbanistica
2. Costruzioni idrauliche
3. Elettrotecnica
4. Elettrotecnica industriale
5. Fisica tecnica
6. Idraulica
7. Impianti meccanici e macchine speciali
8. Infrastrutture viarie e geotecnica
9. Laboratorio di ingegneria nucleare di Montecuccolino
10. Macchine
11. Scienza delle costruzioni
12. Scienze minerarie
13. Tecnica delle costruzioni
14. Topografia, geodesia e geofisica mineraria
15. Trasporti

Annessi alla facoltà di lettere e filosofia

1. Antichità ravennati e bizantine
2. Archeologia
3. Discipline della comunicazione
4. Geografia
5. Glottologia

Annessi alla facoltà di medicina e chirurgia.

1. Clinico di chirurgia
2. Clinico di pediatria preventiva e neonatologia
3. Anatomia e istologia patologica
4. Anatomia umana normale
5. Anestesiologia e rianimazione
6. Cancerologia
7. Chirurgia sperimentale
8. Clinica chirurgica e cardiochirurgia
9. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
10. Clinica chirurgica pediatrica
11. Clinica dermatologica
12. Clinica medica e gastroenterologia
13. Clinica medica generale e terapia medica
14. Clinica neurologica
15. Clinica oculistica
16. Clinica odontoiatrica
17. Clinica ortopedica
18. Clinica ostetrica e ginecologica I «P. Sfameni»
19. Clinica ostetrica e ginecologica II
20. Clinica otorinolaringologica
21. Clinica pediatrica
22. Clinica urologica
23. Ematologia «L. e A. Seragnoli»
24. Fisiologia umana
25. Igiene
26. Istologia ed embriologia generale
27. Malattie dell'apparato cardiovascolare
28. Malattie infettive
29. Medicina legale e delle assicurazioni
30. Microbiologia
31. Microscopia elettronica clinica
32. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
33. Patologia speciale medica e metodologia clinica I

34. Patologia speciale medica e metodologia clinica II e medicina del lavoro «D. Campanacci»

35. Psichiatria «P. Ottonello»

36. Radiologia

37. Radioterapia «L. Galvani»

Annessi alla facoltà di medicina veterinaria

1. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia

2. Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale

3. Farmacologia, farmacocinetica e tossicologia

4. Fisiologia veterinaria

5. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria

6. Ostetricia e ginecologia veterinaria

7. Patologia aviare

8. Patologia generale e anatomia patologica veterinaria

9. Patologia speciale e clinica chirurgica veterinaria

10. Patologia speciale e clinica medica veterinaria

11. Zootecnia e nutrizione animale

Annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1. Antropologia

ALLEGATO *II*

NOTE

All'art. 13.2. — Qualora i regolamenti delle strutture contengano parti di competenza del senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione, devono essere sottoposti ad ambedue gli organi nella loro interezza. In caso di contrasti tra regolamenti delle strutture il consiglio di amministrazione dirime le controversie.

All'art. 18.4. — Il riferimento al comma 3 si intende relativo all'approvazione dei regolamenti.

All'art. 20.1. — L'ufficio elettorale dovrà verificare la congruità di tutti i rinvii per quanto riguarda i meccanismi elettorali, relativamente, in particolare, alla necessità di più turni elettorali.

All'art. 20.3. — I regolamenti di facoltà, nel prevedere la partecipazione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ai consigli di corso di laurea e di diploma, devono prevedere le modalità di afferenza del personale ai corsi di studio.

All'art. 22.2. — Il regolamento di organizzazione di Ateneo deve comunque contenere indicazioni relative al numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei consigli di dipartimento e di unità complesse.

All'art. 24.5. — Il divieto non si riferisce alle aggregazioni di cui al comma 2.

All'art. 25.1. - Comunque non minore a dieci.

All'art. 28.1. — Il regolamento didattico di Ateneo deve in ogni caso disciplinare:

a) i rapporti tra consiglio di facoltà, cui è comunque riservata, sentiti i corsi di studio, l'individuazione degli insegnamenti da considerarsi fondamentali per la soddisfazione delle esigenze culturali e professionali di base, e consiglio di corso di studio;

b) la normativa integrativa per l'ammissione ai corsi universitari;

c) i diritti e i doveri degli studenti in ordine alle attività didattiche garantendo comunque nei corsi sdoppiati lo svolgimento di programmi equivalenti, anche sotto l'aspetto del materiale didattico indicato, o la possibilità per lo studente di scegliere tra i medesimi corsi sdoppiati;

d) criteri unitari atti ad assicurare omogeneità di scelte nelle modalità di valutazione della preparazione degli studenti per quanto attiene agli esami di profitto, di laurea e di conferimento dei diplomi;

e) principi in materia di organizzazione e funzionamento dei dottorati di ricerca,

f) principi in materia di organizzazione e funzionamento delle attività di specializzazione, di educazione permanente, di tirocinio e abilitazione professionale;

g) criteri atti a facilitare, con le opportune garanzie e verifiche, la convalida di singoli corsi seguiti presso altri atenei da studenti iscritti nell'Università di Bologna.

All'art. 29.3. — Il numero massimo può essere anche per anni di corso, ma la materia, che concerne più che altro i trasferimenti, è demandata al regolamento didattico

Agli artt. 37, 43 e 44. — Le modifiche conseguenti a leggi della disciplina relativa ai contratti non pregiudicano l'autonomia contrattuale dei dipartimenti già approvata ed operante.

All'art 38.3. — O dell'organismo eventualmente subentrante all'azienda.

All'art. 42.3. — Ci si riferisce al sistema museale, ai centri di elaborazione dati e ai laboratori di maggiori dimensioni, alle aziende agrarie e alle altre aziende speciali.

All'art. 44.1. — La precisazione circa il «titolare di funzioni equiparate» è rinviata al regolamento di organizzazione; si considerano tali i responsabili delle principali strutture in cui si articola l'amministrazione dell'Ateneo e i segretari di dipartimento in ragione delle funzioni equiparabili alle dirigenziali loro assegnate. Come ovvio, la *ratio* della disposizione e il termine «funzioni» deve intendersi in senso lato.

All'art. 44. — Le seguenti disposizioni di massima devono essere previste dal regolamento:

a) i dirigenti responsabili di struttura sono tenuti a fornire, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, periodici consuntivi sulle attività svolte,

b) i dirigenti sono tenuti a collaborare con i settori o le strutture operanti in ambiti connessi. In caso di particolari esigenze di integrazione, gli uffici e i settori di attività che operano nel relativo ambito possono essere coordinati tra loro in apposite aree di integrazione funzionale necessaria, definite dal consiglio di amministrazione anche in conformità agli indirizzi del programma annuale di attività del consiglio di amministrazione o del senato accademico;

c) per le funzioni attinenti alle aree di integrazione funzionale necessaria i dirigenti dei settori compresi in modo totale o parziale nelle aree medesime provvedono in modo congiunto all'impiego dei fondi corrispondenti all'area funzionale, alla adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali e alle relazioni previste dai commi 5 e 7 del presente articolo, alla proposta di delibere al consiglio di amministrazione, e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati dal consiglio di amministrazione nel provvedimento di definizione dell'area di integrazione funzionale necessaria;

d) i funzionari di prima e seconda qualifica speciale tecnica possono avere la responsabilità di contratti o convenzioni di ricerca e di servizi stipulati con amministrazioni pubbliche o private e enti di ricerca; la valutazione è rimessa alla responsabilità degli organi di governo della struttura cui il funzionario afferisce.

All'art. 44.7 — La presente disposizione non intende escludere che in altra sede possano essere riconosciute da parte dell'amministrazione universitaria indennità o corrispettivi al personale tecnico-amministrativo per prestazioni di tipo professionale.

All'art. 45.1. — Il programma annuale di attività deve essere predisposto anche dai segretari amministrativi di dipartimento.

All'art. 46. — Il regolamento deve prevedere la seguente normativa per i centri ad autonomia piena:

a) la giunta di Ateneo sottopone ad approvazione del consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e di ricerca corrispondenti, il bilancio annuale, il conto consuntivo e la relazione annuale sulle attività svolte predisposta dal direttore;

b) ogni atto generale riguardante la attività e l'organizzazione del centro di servizi, ivi compresa la formulazione degli indirizzi cui il centro deve attenersi o gli standard di erogazione delle prestazioni, è riservato al consiglio di amministrazione dell'Ateneo o al consiglio della corrispondente struttura didattica e di ricerca;

c) tutti i restanti atti relativi alla gestione del centro di servizi sono riservati al direttore e al comitato di gestione e sono posti in essere secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Università e dal regolamento del singolo centro di servizi;

d) la vigilanza sui centri di servizi è esercitata dalla giunta di Ateneo o dalle strutture didattiche e scientifiche corrispondenti;

e) l'Università trasferisce ai centri di servizi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali;

f) i centri di servizi dispongono di entrate proprie costituite dai trasferimenti a carico del bilancio dell'Università o da altre amministrazioni pubbliche, dalle eventuali tariffe dei servizi, che sono deliberate dal consiglio di amministrazione, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci dei centri di servizi e sono da questi accertate e riscosse;

g) secondo la disciplina stabilita dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità dell'Università, i centri di servizi dispongono di autonomia di bilancio ed articolano la loro contabilità in un sistema di previsioni, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale;

h) l'attività finanziaria del centro di servizio si svolge in base ad una contabilità di sola cassa. Tuttavia, al fine di consentire il consolidamento dei conti a livello dell'Ateneo, la relazione previsionale e programmatica contiene una previsione di massima delle attività finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun anno del triennio;

i) i bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche dei centri di servizi sono allegati al bilancio dell'Università assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.

All'art. 46 — Il regolamento deve prevedere la verifica della permanente validità delle scelte operate e la delegazione di servizi all'esterno per un periodo di tempo determinato.

All'art. 49. — Deve considerarsi controllo di gestione finanziaria il servizio previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e controllo di gestione funzionale quello specificato nell'articolo.

All'art 50. — Il regolamento deve informarsi ai seguenti criteri:

a) capacità di instaurare relazioni esterne riconosciuta a tutte le strutture didattiche e scientifiche, salvo la riserva agli organi di governo dell'Ateneo delle relazioni di natura istituzionale con altre università o autorità pubbliche;

b) la decisione di attivare il nuovo rapporto deve essere preceduta da verifiche operate a livello di Ateneo volte ad accertare:

la copertura organizzativa e finanziaria;

le aspettative di sviluppo;

l'osservanza da parte della struttura degli obblighi d'informazione relativi a precedenti rapporti;

la compatibilità con i criteri e le prescrizioni dettate dal piano di sviluppo dell'Ateneo;

la compatibilità con le risultanze del controllo di gestione, per la parte relativa alla struttura proponente;

modalità procedurali atte a permettere la più completa valutazione sull'attivazione di ricerche o l'offerta di prestazioni che sollevino peculiari problemi di coerenza con i principi a cui si ispira il presente statuto;

c) tutte le relazioni instaurate debbono soddisfare i seguenti requisiti.

garanzie generali di trasparenza, quali adeguata informazione a livello di Ateneo dei rapporti in atto assicurata dall'anagrafe delle relazioni con terzi;

relazioni periodiche sull'attività svolta e il grado di raggiungimento degli obiettivi, pubblicità (anche temporalmente differita) dei risultati delle ricerche;

la compatibilità dell'iniziativa con l'attività istituzionale della struttura e con le garanzie riconosciute ai singoli ricercatori non aderenti al programma proposto;

necessità che nelle relazioni con istituzioni esterne alla ricerca sia sottolineata la peculiarità della prestazione universitaria;

necessità che le attività didattiche, specie se idonee al rilascio di titoli, restino riservate alle esclusive e distinte responsabilità dei docenti e delle relative strutture;

d) i rapporti tra rappresentanti e strutture universitarie rappresentate sono disciplinati in modo unitario al fine di garantire:

un regime giuridico uniforme, con particolare riguardo alle modalità di designazione e di nomina, alle facoltà di delega o di supplenza, alla cessazione dello *status* richiesto come presupposto nel corso del mandato, alla *prorogatio*;

l'effettivo coinvolgimento delle strutture rappresentate, anche attraverso relazioni periodiche o l'inserimento obbligatorio all'ordine del giorno di una seduta del collegio della struttura interessata;

e) la regolamentazione del profilo finanziario delle relazioni instaurate si conforma ai seguenti criteri:

sono esclusi dalla definizione della quota di oneri a carico delle prestazioni a terzi di una struttura i costi derivanti dalle inefficienze o dalla sottoutilizzazione di altra struttura accertate in sede di controllo di gestione.

il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità prevede modalità perequative di redistribuzione di parte dei proventi derivanti da prestazioni a terzi a vantaggio delle altre strutture o delle aree disciplinari;

la disciplina, articolata per tipologia di prestazione, della ripartizione dei proventi da contratti, convenzioni, accordi e da prestazioni rese a terzi, mediante la utilizzazione delle strutture, definisce le quote da riservare all'amministrazione dell'Ateneo, a titolo di spese generali, alle strutture responsabili, al personale direttamente coinvolto e al fondo di Ateneo

All'art. 50 1 - La vigilanza sull'attuazione dei criteri generali enunciati dal presente articolo e delle norme destinate a darne applicazione è riservata al rettore e alla commissione permanente competente per materia prevista dal presente statuto. Le strutture scientifiche dell'Università possono essere utilizzate, osservati i criteri stabiliti dal presente articolo, per l'acquisizione di valutazioni tecniche richieste dalle amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dall'art 17, comma 1, legge 7 agosto 1990, n 241.

All'art. 52 5 — Il regolamento deve prevedere la seguente normativa di dettaglio.

a) lo statuto o gli accordi con gli altri partecipanti possono prevedere la riserva di ulteriori rappresentanti dell'Ateneo nel consiglio di amministrazione della società o dell'organismo privato indipendentemente dalla quota sottoscritta, nonché specifiche cautele in ordine alla cessione a terzi delle quote sociali. La esplicita valutazione di questi elementi deve risultare nella deliberazione iniziale del consiglio di amministrazione dell'Università o dell'organo comunque competente;

b) i rappresentanti dell'Università sono nominati dal consiglio di amministrazione ed esercitano i poteri loro spettanti negli organi sociali in conformità alle direttive del consiglio di amministrazione stesso o degli altri organi competenti, riferendo ai medesimi almeno una volta all'anno entro il mese di giugno dell'anno accademico successivo con apposito punto iscritto all'ordine del giorno della relativa seduta.

Alla Disp. I 1, parte V. — L'apposito regolamento deve disciplinare i rapporti informativi tra delegante e delegato assicurando in modo adeguato la reciproca circolarità.

Alla Disp. II.1, lettera *b)*, parte V. — Deve intendersi come espressione di volontà degli organi a cui è riferibile.

Alla Disp. II 1, lettera *c)*, parte V. — L'apposito regolamento, deve disciplinare il caso di iterazione di elezioni senza esito, e il caso di mancata costituzione dell'organo.

Alla Disp. II.1, lettera *g)*, parte V. — Nel regolamento deve essere prevista una norma relativa allo scrutinio segreto.

Alla Disp. II, parte VI. — Il senato accademico integrato, nel sopprimere il comma 4 della disposizione transitoria II, in adeguamento ai rilievi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intende sottolineare che le norme statutarie sul divieto di rielezione dopo due mandati si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto.

96A2441

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 10 aprile 1996, n. 7.

Chiarimenti sull'applicazione del decreto 5 febbraio 1996, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio con procedura centralizzata europea della specialità medicinale Betaferon-Interferone beta 1-b.

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale

Al presidente della giunta provinciale di Bolzano

Al presidente della giunta provinciale di Trento

e, per conoscenza:

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione Valle D'Aosta

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario di Governo nella regione Sardegna

Al commissario di Governo nella regione Sicilia

Al commissario di Governo nella provincia di Trento

Al commissario di Governo nella provincia di Bolzano

Alla Società italiana di neurologia S.I.N.

All'Associazione italiana sclerosi multipla AISM

Alla Federfarma

Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche

Nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 - serie generale - è stato pubblicato il decreto in oggetto che ha effettuato la classificazione della specialità medicinale Betaferon-Interferone beta - 1b, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, commi 10 e 11, fissando, nel contempo, limitazioni e modalità di prescrizione e rilascio ai soggetti affetti da sclerosi multipla.

Al riguardo, sono pervenute da parte delle organizzazioni dei malati, della Società italiana di neurologia e degli stessi centri ospedalieri di cui all'allegato 3 al decreto in argomento, autorizzati alla prescrizione e somministrazione del farmaco, osservazioni talora contrastanti sulla pratica attuazione del provvedimento, che, di fatto, stanno rendendo problematica la messa a disposizione degli assistiti della specialità medicinale Betaferon.

Si ritiene pertanto necessario fornire le seguenti precisazioni, al fine di consentire alle strutture interessate una corretta ed uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale delle modalità di approvvigionamento e somministrazione del farmaco.

Va preliminarmente osservato che in merito all'applicazione dei criteri di prescrivibilità del Betaferon (nota n. 65) — segnatamente al grado di invalidità ed all'età dei pazienti — i relativi limiti massimi di 3,5 di punteggio di invalidità e dei cinquanta anni debbono essere accertati all'atto dell'instaurazione della scheda di controllo (allegato 4 al decreto 5 febbraio 1996) relativa al paziente considerato. Ne consegue che le eventuali variazioni nel corso del tempo dei suddetti parametri non debbano recare, in linea di principio, pregiudizio alla prosecuzione della terapia.

Parimenti, possono proseguire la terapia i pazienti per i quali il trattamento con interferone beta aveva avuto comunque inizio — in modo documentato, a seguito di erogazione del farmaco da parte delle strutture sanitarie pubbliche — anteriormente alla entrata in vigore del decreto 5 febbraio 1996.

Per quanto concerne le confezioni di Betaferon prescritte nei centri autorizzati, alle condizioni previste dagli artt. 2 e 3 del decreto 5 febbraio 1996, la consegna del farmaco ai pazienti deve effettuarsi presso i centri stessi, sotto la responsabilità del medico responsabile della compilazione della scheda di cui all'allegato 4 al predetto decreto.

A tal fine, il centro dovrà avanzare la richiesta del medicinale alla farmacia interna della struttura sanitaria cui il centro afferisce. La farmacia dovrà provvedere all'immediato approvvigionamento del farmaco ed al conseguente invio dello stesso al richiedente.

Qualora il centro afferisca ad una struttura non dotata di farmacia interna, le richieste della specialità medicinale Betaferon dovranno essere rivolte al servizio farmaceutico della U.S.L. competente per territorio, la quale provvederà direttamente all'acquisto del farmaco alle stesse condizioni di cessione ai centri autorizzati, previste dai già citati articoli 2 e 3 del decreto in oggetto.

In ogni caso, la spesa per l'approvvigionamento della specialità medicinale Betaferon sostenuta dalle UU.SS.LL. o dalle aziende ospedaliere andrà imputata al capitolo «Prodotti farmaceutici ed emoderivati» facente parte del raggruppamento «beni e servizi».

Al riguardo, si segnala la necessità che, nell'ambito del predetto capitolo, tale spesa — come quella per altri farmaci innovativi — risulti opportunamente distinta

dalle altre voci, al fine di poterne evidenziare costantemente e con precisione l'andamento.

Giova inoltre ricordare che al rimborso delle spese sostenute dalle unità sanitarie locali o dalle aziende ospedaliere per la fornitura della specialità medicinale agli assistiti dei centri autorizzati residenti in altre regioni, sarà provveduto secondo il criterio della compensazione della mobilità previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Per quanto concerne, infine, i rapporti operativi fra i centri regionali ed i centri provinciali, con particolare riferimento alle previste funzioni di coordinamento dei primi nei confronti dei secondi, queste saranno autonomamente definite in sede regionale da parte dei competenti assessorati.

Le autorità e le associazioni in indirizzo sono pregate di divulgare alle strutture sanitarie interessate di rispettiva competenza il contenuto della presente circolare, al fine di garantire uniformità nei comportamenti ed assicurare continuità di trattamento ai pazienti affetti da sclerosi multipla.

Il Ministro: GUZZANTI

96A2515

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente l'applicazione dei commi 26 e 28 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativi agli adempimenti che le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici devono svolgere per l'ottenimento della riduzione per ogni copia spedita in abbonamento postale.

In attesa dell'emanazione del prescritto regolamento di attuazione si precisano di seguito gli adempimenti che le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici devono svolgere per l'ottenimento della riduzione di lire duecento per ogni copia spedita in abbonamento postale.

Le imprese editrici devono presentare all'Ente poste italiane, all'atto della prima spedizione successiva alla pubblicazione del presente comunicato, una domanda in duplice copia indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, in regola con la legge sul bollo, a firma del legale rappresentante dell'impresa stessa, redatta secondo lo schema di seguito fornito.

Inoltre dovranno presentare all'Ente poste italiane contemporaneamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

a) che la pubblicazione presentata per la spedizione non rientra tra quelle escluse nell'ultimo periodo del comma 26 dell'art. 2 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995;

b) il numero degli abbonamenti a titolo oneroso in corso alla data della dichiarazione;

c) l'area occupata dalle inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale in relazione a quella dell'intero stampato su base annua relativamente all'anno precedente;

d) il numero dei dipendenti distinti per qualificazione professionale e il regolare versamento dei contributi previdenziali dovuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

e) l'avvenuta iscrizione al Registro nazionale della stampa, possibilmente con l'indicazione del numero e della data di iscrizione, ovvero l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, nonché la regolarità di tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 416 del 5 agosto 1981, nel caso che non sia disponibile il certificato di iscrizione rilasciato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Alla domanda inoltre dovranno essere allegati gli ultimi cinque numeri editi di ciascuna testata.

Schema di domanda

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Via Boncompagni, 15 - 00187 ROMA

Il sottoscritto ....
rappresentante legale della ....
....
(specificare denominazione e sede dell'impresa editrice) chiede l'ammissione alle agevolazioni di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, delle seguenti testate

(indicare il nome e la periodicità delle testate)

Si allegano per ciascuna testata gli ultimi cinque numeri pubblicati.

L'impresa si impegna a corrispondere all'Ente poste la differenza tra la tariffa applicata e quella del regime stabilito per le pubblicazioni non ammesse ai benefici di legge, qualora, in base alla valutazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, venga accertata la mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge.

(Data) (Firma del rappresentante legale)

96A2552

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale del «Centro universitario internazionale - Associazione per la cooperazione universitaria», in Monte San Savino.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1996 il «Centro universitario internazionale - Associazione per la cooperazione universitaria», con sede in Monte San Savino (Arezzo), è stato eretto in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

96A2525

Autorizzazione alla Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 5 aprile 1996 la Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Maria Pirovano, nata a Milano il 12 ottobre 1899 e deceduta a Laveno Mombello (Varese) il 22 agosto 1989, disposto con testamento olografo del 15 giugno 1988, pubblicato dal notaio Mirella Palombo di Milano l'11 ottobre 1982 al n. 27377/2281 di repertorio.

Il legato consistente nella quota parte — pari al 50% — di partecipazione della *de cuius* al capitale della società «Le Galassie» S.r.l., la quale è socia accomandante, con la quota del 100% della società «Veposo» S.a.s., proprietaria dello stabile in Milano, via Ponte Seveso n. 33, nonché della società «Veseb» S.a.s. proprietaria dello stabile in Milano, via Sebeto n. 1; pertanto il valore del legato è rappresentato dal 50% attribuito ai suddetti immobili, descritti nella perizia giurata del 13 novembre 1990 del geom. Roberto Oldini e stimati rispettivamente e per la quota spettante, L. 4.007.500.000 (valore ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale) l'immobile di via Ponte Seveso n. 33 e L. 3.900.000.000 (valore non ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale che lo ha elevato per la quota spettante a L. 4.450.000.000) l'immobile di via Sebeto n. 1.

96A2524

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Fides», in Leini

Con decreto ministeriale del 29 marzo 1996 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'associazione «Fides» dall'assemblea straordinaria del 15 febbraio 1995.

96A2449

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Udine n. 750/1° Sett. del 6 febbraio 1996 l'Università degli studi di Udine, è stata autorizzata ad aquistare dalla sig.ra Francesca Florio un immobile sito in Udine, vicolo Florio, censito al n.c.t., foglio n. 35, mappale 54 e 295, per il prezzo di L. 1.300.000.000.

96A2447

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti comunitari di importazione 1995 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese. (Comunicato n. 9).

Si fa seguito al comunicato di questo Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo u.s. per comunicare che il regolamento che disciplina la redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti 1995 relativi a taluni prodotti originari della Cina è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 86 del 4 aprile u.s.

In base al predetto regolamento le domande di licenza di importazione possono essere presentate fino alle ore 15 del 26 aprile 1996 (se trasmesse per fax o telex devono essere confermate entro il 29 aprile).

Si precisa, inoltre, che gli operatori non tradizionali i quali abbiano ottenuto licenze per entrambe le tranches dell'anno contingentale 1995 sono autorizzati a presentare una nuova istanza anche se ne abbiano utilizzata solo una nella misura dell'80%.

96A2497

Istruzioni per la presentazione delle richieste di autorizzazione per l'esportazione di beni a duplice uso

Si fa seguito al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1995, relativo all'applicazione del regolamento (CE) 3381/94, per fornire ulteriori elementi informativi sulla presentazione delle richieste di autorizzazione.

1. Le richieste di autorizzazione devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo comunitario (fac-simile in allegato 1) reperibile presso le camere di commercio, interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione carente o errata, la domanda sarà restituita all'operatore per le necessarie integrazioni.

2. I moduli devono riferirsi esclusivamente ai prodotti indicati nell'annesso I alla decisione 94/942 PESC (GUCE L367 del 31 dicembre 1994), che rappresenta la lista dei beni la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione (si rammenta che i prodotti possono essere rinvenuti in più di una categoria). Qualora nella fornitura siano compresi anche prodotti di libera esportazione, è possibile farne menzione nella casella 23.

3. Per le esportazioni in via definitiva relative ai prodotti ed alle destinazioni indicate nell'allegato 2, le istanze devono essere corredate da:

un sintetico profilo della ditta importatrice;

una «Dichiarazione di uso finale» redatta dall'importatore secondo lo schema riportato nell'allegato 3.

L'esportatore inoltre deve ottenere dall'importatore l'impegno a rilasciare, una volta ricevuta la merce, una «Dichiarazione di presa in carico» redatta come da copia riprodotta nell'allegato 4.

È fatta comunque salva la facoltà dell'ufficio di richiedere detta documentazione anche per prodotti non specificati nell'allegato 2.

4. Qualora nel modulo risultino compilate due o più caselle 14, nella casella 23 deve essere riportato il valore globale dell'operazione.

5. Per quanto riguarda l'esportazione di componenti di sistemi, la casella 14 deve contenere anche la descrizione del sistema cui i prodotti si riferiscono.

6. Per le domande di proroga e/o modifica, la casella 23 deve riportare il numero del relativo provvedimento originario ed i motivi della richiesta.

7. La casella 23, oltre alle segnalazioni di cui ai punti 2, 4 e 6, può essere utilizzata per le indicazioni ritenute utili ai fini dell'esame della richiesta di autorizzazione, tra cui la specificazione delle quote aggiuntive di prodotti da esportare in conto garanzia o le motivazioni del mancato inoltro delle copie degli ordini o dei contratti.

8. È consentito l'invio di allegati quando l'utilizzo delle caselle risulta insufficiente a contenere tutti gli elementi dell'operazione.

ALLEGATO 1

UNIONE EUROPEA

ESPORTAZIONE DI BENI A DUPLICE USO (Reg. UE No 3381/94)

1

AUTORIZZAZIONE

1 ESPORTATORE (nome, cognome o ragione sociale)

via/piazza ... cap ...
città ... Paese ...
N Mecc C C I A ... Tel ...
Part. Iva/Cod fiscale ... Fax ...

Riservato all'ufficio
2 Numero autorizzazione

IT

Riservato all'ufficio
3 Data di scadenza

4 Ufficio pubblico di contatto
MINCOMES - Div VI
Tel 39-6-59647534 - centralino 39-6-59931
Fax 39-6-59647506

5 Destinatario (nome, cognome o ragione sociale)

via/piazza ... cap ...
città ... Paese ...

6 MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
D G. IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI DIV VI
VIALE AMERICA, 341 00144 ROMA - ITALIA

7 Rappresentante (nome, cognome o ragione sociale)

via/piazza ... cap ...
città ... Paese ...
N Mecc C C I A ... Tel ...
Part. Iva/Cod fiscale ... Fax ...

8 Paese di origine | Codice

9 Paese di provenienza | Codice

11 Paese membro di giacenza merci attuale o futura | Codice

12 Paese membro di previsto vincolo all'esportazione | Codice

10 Utilizzatore finale (se diverso dal destinatario)

via/piazza ... cap ...
città ... Paese ...

13 Paese di destinazione | Codice

1.

14 Descrizione dei beni

15 Voce doganale

16 Categoria

17 Valuta e valore

18 Unità di misura e quantità

14 Descrizione dei beni

15 Voce doganale

16 Categoria

17 Valuta e valore

18 Unità di misura e quantità

19 Utilizzo finale

20 Data contratto/ordine

21 Procedura di esportazione

22 M A

23 Altre comunicazioni e clausola di resa merce

24 DICHIARO DI *NON ESSERE* *ESSERE* A CONOSCENZA CHE I BENI IN QUESTIONE SONO TOTALMENTE O IN PARTE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI PER LO SVILUPPO, PRODUZIONE, MANEGGIO E FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, INDIVIDUAZIONE, IDENTIFICAZIONE O DISSEMINAZIONE DI ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE O NUCLEARI, O PER LO SVILUPPO PRODUZIONE, MANUTENZIONE O CONSERVAZIONE DI MISSILI ATTI A PORTARE TALI ARMI.

26 bis Riservato all'ufficio

Protocollo N

Data

Condizioni particolari

26 Riservato all'ufficio

E' autorizzata l'esportazione della merce sopra descritta

MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO

Qualifica

Luogo e data

ALLEGATO 2

Per i prodotti e le destinazioni di seguito indicati la domanda di autorizzazione deve essere corredata della "Dichiarazione di uso finale". L'autorizzazione è subordinata alla presentazione successiva della "Dichiarazione di presa in carico"

A) PRODOTTI :

(Annesso I alla Decisione 94/942 PESC)

1) Prodotti MTCR

Tutti i prodotti le cui categorie riportano la cifra "1" al terzo posto

ad esempio. 7A105 alcuni sistemi di posizionamento globale (GPS) o simili ricevitori satellitari, diversi da quelli specificati in 7A005

2) Prodotti NSG

Tutti i prodotti della categoria 0

ad esempio: 0A002 apparecchiature per la generazione di potenza o per la propulsione......

nonché i prodotti le cui categorie riportano la cifra "2" al terzo posto

ad esempio: 3A225 alcuni variatori di frequenza (convertitori o invertitori) o generatori

3) Prodotti GA

Tutti i prodotti le cui categorie riportano la cifra "3" al terzo posto

ad esempio: 2B350 alcune apparecchiature e mezzi di produzione di sostanze chimiche

4) Prodotti del controllo strategico

I prodotti corrispondenti alle seguenti categorie:

1A002 1C001 1C007.c-d
1C010.e tranne
i preimpregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi :
a. una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160° C)
ed una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa, o
b. una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 418 K (145° C).
1E00.2.c
2B003.b
3A002.g
4A003.b con
PTC superiore a 2.000 Mopt/s.
4A003.c con
PCT di aggregazione superiore a 2.000 Mopt/s.
4D003.c
5A001.b.8
tranne le apparecchiature che funzionano con una potenza di uscita di 1W o inferiore, o le apparecchiature elencate nel sottoparagrafo b, purché siano radiocellulari funzionanti nelle bande civili.
5A001.b.9 tranne
gli apparati radiocellulari funzionanti nelle bande civili.
5A002.. tranne :

1. i radiotelefoni portatili (personali) o mobili per uso civile, cioè per uso con sistemi di radiocomunicazioni cellulari commerciali civili, non in grado di cifratura tra utenti finali
2. le apparecchiature di controllo di accesso, quali macchine automatiche per la distribuzione di banconote, stampanti di estratti conto direttamente azionate dall'utente o terminali di punti vendita, che proteggono le parole d'ordine, numeri personali di identificazione o dati similari al fine di prevenire l'accesso non autorizzato alle installazioni, ma non consentono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano direttamente collegati alla protezione delle parole d'ordine o dei numeri di identificazione personali
3. le apparecchiature di autenticazione di dati che calcolano un codice di autenticazione del messaggio o un risultato similare al fine di assicurare che nessuna modifica del testo sia stata effettuata o di autenticare gli utilizzatori, ma che non consentono la cifratura di dati, testi ed altri supporti, fatto salvo quanto necessario per l'autenticazione
4. le apparecchiature crittografiche appositamente progettate, sviluppate o modificate per l'impiego in macchine per applicazioni bancarie o finanziarie, quali macchine automatiche per la distribuzione di banconote, stampanti di estratti conto direttamente azionate dall'utente, terminali di punti di vendita o apparecchiature per la cifratura di transazioni interbancarie e destinate ad essere utilizzate solo per tali applicazioni.

5B002 5D002 5E002
6A001.a.2.a.1-2-7 6A001.a.2.b.8 6A001.a.2.c 6A001.a.2 d
6A002.a 1 c 6A006.g 6A006.h 6A008.l. 6B008 6D003.a
7D001 7D003 7E001 7E002
8A001 b-c-d 8A002 b 8A002.o.3 8A002.p 8D002 8E002
9B001.d 9E003.a.1

B) DESTINAZIONI:

Tutte le destinazioni, esclusi i Paesi aderenti ai rispettivi regimi internazionali

Per completezza di informazione si riportano qui di seguito le tabelle relative alle attuali adesioni ai vari regimi :

Paesi aderenti al Gruppo Australia (settore chimico biologico):
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, USA, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Paesi aderenti al Gruppo NSG (settore nucleare) :
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Feder. Russa, Sud Africa, Spagna, Sud Corea, Svezia, Svizzera, Ungheria, USA.

Paesi aderenti al Gruppo MTCR (settore missilistico) :
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Federazione russa, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Paesi aderenti al regime del controllo strategico :
Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Feder. Russa, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria

ALLEGATO 3

FACSIMILE DI “END USE STATEMENT”

(carta intestata della società)

La sottoscritta società.......................... (ragione sociale e indirizzo)......................, esercente attività di ...., dichiara di volere importare i seguenti materiali forniti dalla ditta italiana .... (ragione sociale e indirizzo)..........................:

descrizione dei materiali...
quantità..
valore..
contratto/ordine n.............. del...................

I suindicati materiali saranno destinati esclusivamente alla seguente utilizzazione:...
e non saranno impiegati in :

- applicazioni militari.
(solo per prodotti NSG) (*) - applicazioni nucleari esplosive o attività nucleari civili in centrali non coperte dalle clausole di salvaguardia
(solo per prodotti MTCR) (*) - applicazioni correlate allo sviluppo o alla produzione di sistemi di lancio di mezzi di distruzione di massa.

I materiali sopra descritti saranno impiegati nella seguente località...(solo per prodotti NSG e MTCR).

La sottoscritta società si impegna a non dirottare, non trasbordare, non riesportare i materiali sopra descritti e a rilasciare una dichiarazione di presa in carico al momento del ricevimento. La dichiarazione di presa in carico sarà rilasciata esclusivamente per la sua presentazione alle autorità di controllo e non comporterà, in ogni caso, l'accettazione delle condizioni in cui sarà consegnata la merce.

Firmato

Data .... Il Legale Rappresentante
(nome, qualifica e timbro società)

(*) cancellare se non ricorre il caso

Il documento deve essere legalizzato dalle autorità consolari italiane o autenticato dalle competenti autorità locali. Qualora l'importatore non sia l'utilizzatore finale dei materiali (es.: il grossista rivenditore), l'EUS deve contenere altresì l'impegno a trasferire sugli utilizzatori finali l'obbligo di uso civile e di non riesportazione.

ALLEGATO 4

FACSIMILE DI "PRESA IN CARICO"

(carta intestata della società)

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta :
...................(ragione sociale, indirizzo)..............................,
dichiara di aver preso in carico i seguenti materiali :........................(quantità e valore) ...., di cui all'autorizzazione di esportazione.............. (numero e data) .... e al contratto/ordine..............(numero e data)............fornite dalla ditta italiana ....(ragione sociale e indirizzo............).

La presente dichiarazione è rilasciata al solo fine di essere presentata all'autorità di controllo e non implica, in ogni caso, l'accettazione delle condizioni in cui è stata consegnata la merce.

Firmato
Il Legale Rappresentante
(nome, qualifica e timbro società)

Data...........................

La dichiarazione di presa in carico deve essere richiesta immediatamente dopo l'arrivo dei materiali. In caso di forniture frazionate (es. costruzione di un impianto), è possibile chiedere che il provvedimento autorizzativo consenta l'invio di una unica dichiarazione alla fine della fornitura. Il documento deve essere legalizzato o autenticato dalle competenti autorità locali.

96A2498

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. D.O.C.S.A., in Imperia, a ridurre la superficie del proprio magazzino generale

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, la S p.a. D.O C S.A., con sede in Imperia, calata Anselmi, è stata autorizzata a ridurre la superficie del proprio magazzino generale.

96A2446

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Catania

Con decreto n. 1131 del 22 febbraio 1995, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di un terreno ex alveo del fiume Simeto in località «Castellana» del comune di Catania, distinto nel catasto del comune di medesimo al foglio n 50, particelle n. 337 e 338 della superficie complessiva di mq 12.600, così come indicato nello schizzo planimetrico predisposto il 7 giugno 1988 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; schizzo planimetrico che fa parte integrante del succitato decreto.

96A2450

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto del Consorzio «Co.Ve.Co.» (Cooperative Vesuviane Consorziate), in Ottaviano

Con decreto interministeriale del 30 gennaio 1996, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è stata approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto sociale del consorzio «Co.Ve.Co.» (Cooperative Vesuviane Consorziate), con sede in Ottaviano (Napoli), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 643.

96A2451

Modificazioni allo statuto del Consorzio interregionale cooperative lavoratori edili (Consorzio I.C.L.E.), in Caserta

Con decreto interministeriale del 30 gennaio 1996, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è stata approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto sociale del Consorzio interregionale (cooperative lavoratori edili (Consorzio I.C L E), con sede in Caserta, approvato con decreto interministeriale 27 aprile 1993.

96A2452

Modificazioni allo statuto del consorzio «Co.Pro.La.» (Consorzio di produzione e lavoro), in Bari

Con decreto interministeriale del 30 gennaio 1996, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono state approvate le modificazioni degli articoli 3, 5, 16, 18, 24, 30, 34, 35 e 39 dello statuto del consorzio «Co Pro La» (Consorzio di produzione e lavoro), con sede in Bari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1987.

96A2453

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 68 del 5 aprile 1996

Prodotto per uso veterinario «RABBIT MEV» vaccino inattivato, adiuvato con idrossido di alluminio, contro la malattia emorragica virale dei conigli, nella confezione da 100 dosi (100 ml) (nuova confezione di vaccino per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Bioteke S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani,16 e sede amministrativa in Chignolo Po (Pavia) - S S. 234 per Cremona km 28,2, codice fiscale 10980460157.

Produttore: Isbi S.p a. nello stabilimento sito in Noventa Padovana.

Confezioni e numeri di A I C: alle confezioni ora autorizzate vengono assegnati i numeri di A I C riportati a fianco di ciascuna di esse:

flacone da 20 ml (20 dosi) numero di A I.C. 101111019;

flacone da 100 ml (100 dosi) numero di A I C. 101111033.

I lotti del prodotto per uso veterinario stesso già prodotti o che, limitatamente alla confezione da 20 ml (20 dosi), saranno prodotti entro il 31 dicembre 1996, riportanti il numero di registrazione precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 69 del 5 aprile 1996

Specialità medicinale per uso veterinario SUPERCUTICOL pomata, nella confezione da 50 g (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Fatro S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 01125080372.

Produttore: il titolare dell'A I C. nello stabilimento consortile sito in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A I C:

tubo pomata da 50 g numero di A.I.C. 101782011;

tubo pomata da 100 g numero di A.I C. 101782023.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, nella confezione da 100 g già prodotti o che comunque saranno prodotti entro il 31 dicembre 1996, riportanti il numero di registrazione precedentemente assegnato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 70 del 5 aprile 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «CONBORMON» associazione di gonadotropina follicolostimolante e gonadotropina luteizzante, nelle confezioni: astuccio contenente 1 flacone multidose di liofilizzato (5 dosi) accompagnato da relativo solvente da 25 ml e astuccio contenente n. 5 flaconi monodose di liofilizzato accompagnato da relativo solvente da 5 ml.

Titolare A I C società Sciovet S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 07107080587.

Modifiche apportate

Tempi di sospensione per il prodotto veterinario sopra indicato ora il tempo di sospensione è zero.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa riportanti il tempo di sospensione precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 71 del 5 aprile 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «VETIMAST» sospensione per il trattamento delle mastiti nelle bovine in lattazione, nelle confezioni da 4 a 20 tubi iniettori da 10 g (registrazione n. 25581).

Titolare A.I.C.: società estera Ciba-Geigy A.G. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), S.S. 233 (Varesina) - Km 20,5, codice fiscale 00826480152

Modifiche apportate:

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Norbrook Laboratories Ltd nello stabilimento sito in Northern Ireland (UK).

Numeri di A.I.C.: alle sottoelencate confezioni del prodotto per uso veterinario stesso sono ora attribuiti i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

4 tubi iniettori da 10 g numero di A.I.C. 101135010;

20 tubi iniettori da 10 g numero di A.I.C. 101135022.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 72 del 5 aprile 1996

Specialità medicinali per uso veterinario:

NEMEX, limitatamente alle seguenti preparazioni e confezioni: siringhe da 2 e 3 g di pasta per gatti, tubi da 10 e 24 g siringa da 16 g di pasta per cani;

VIBRAVET pasta, nelle confezioni: 1 siringa all'1% da 5 ml, 1 siringa al 10% da 5 ml, 1 siringa all'1% da 10 ml e 1 siringa al 10% da 10 ml;

STRONGID, nelle confezioni da 1 e 10 siringhe,

VETARAXOID nelle confezioni da 25 e 100 compresse;

FELEX pasta per gatti, nella confezione: siringa da 2,56 g.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - S.S. 156 Km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: le operazioni di controllo sul prodotto finito delle specialità medicinali per uso veterinario sopraindicate, prodotte dalla società Pfizer Canada, nello stabilimento sito in London Ontario, sono ora eseguite anche dalla società estera Pfizer Corp., nello stabilimento sito in Bruxelles (Belgio).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 73 del 5 aprile 1996

Prodotto per uso veterinario «NOBILIS AE 1143» vaccino vivo contro l'encefalomielite aviare, nella confezione: flacone liofilizzato da 20 dosi.

Titolare A.I.C.: società estera Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate:

Confezione e numero di A.I.C.: la confezione del prodotto veterinario sopra indicato ora autorizzata è la seguente:

flacone da 40 ml x 1000 dosi numero di A.I.C. 101861021.

Validità: il periodo di validità del prodotto stesso è ora esteso a 18 mesi.

Modalità di somministrazione: il vaccino va somministrato mediante acqua da bere o per instillazione orale.

I lotti già prodotti del prodotto per uso veterinario stesso, con la denominazione «A.E. VACCINO NOBILIS», nella confezione, flacone liofilizzato da 20 dosi e riportante il periodo di validità, le modalità di somministrazione ed il numero di A.I.C. precedentemente autorizzati non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 74 del 5 aprile 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «GONASIN» associazione di gonadotropina follicolostimolante e gonadotropina luteizzante, nelle confezioni: astuccio contenente 1 flacone multidose di liofilizzato (5 dosi) accompagnato da relativo solvente da 25 ml e astuccio con 5 flaconi monodose di liofilizzato, accompagnato da relativo solvente da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Società Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47, codice fiscale 00718850159

Modifica apportata:

Tempi di sospensione: per il prodotto veterinario sopra indicato ora il tempo di sospensione è zero.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa riportanti il tempo di sospensione precedentemente autorizzato possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2473

Modifiche di trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

Estratto decreto n. 263 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale: CEFIRAN.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Poli Industria Chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale n. 00746490150.

Produttore: la produzione, i controlli di processo ed in corso di fabbricazione e le operazioni terminali di confezionamento bulk, della forma farmaceutica «iniettabile», sono ora effettuati presso l'officina della società Serpero S.p.a., sita in Masate (Milano), via Filippo Serpero, 2, mentre la produzione della fiala solvente ed i controlli analitici e microbiologici sul prodotto finito vengono eseguiti presso l'officina della società Poli Industria chimica S.p.a., sita in Quinto de' Stampi - Rozzano, via Volturno 48, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione IM IV 1 fl. 500 mg + solv. 2 ml: vecchio numero di A.I.C. 024348017 data decreto prima autorizzazione 12 settembre 1981, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 024348043 (base 10) 0R71DC (base 32);

confezione IM IV 1 fl. 1000 mg + solv. 4 ml: vecchio numero di A.I.C. 024348029 data decreto prima autorizzazione 12 settembre 1981, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 024348056 (base 10) 0R71DS (base 32).

Estratto decreto n. 264 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale: INFECTRIN.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Poli Industria Chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale n. 00746490150.

Produttore: la produzione, i controlli di processo ed in corso di fabbricazione e le operazioni terminali di confezionamento bulk, della forma farmaceutica «iniettabile», sono ora effettuati presso l'officina della società Serpero S.p.a., sita in Masate (Milano), via Filippo Serpero, 2, mentre la produzione della fiala solvente ed i controlli analitici e microbiologici sul prodotto finito vengono eseguiti presso l'officina della società Poli Industria chimica S.p.a., sita in Quinto de' Stampi - Rozzano, via Volturno 48. La produzione, i controlli ed il confezionamento terminale, della forma farmaceutica «capsule», invece, sono effettuati presso l'officina della società Farma.Co, Farmaceutici

S p a , sita in Arese (Milano), via G Marconi, 28/9, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

confezione IM IV 1 fl 500 mg + solv 4 ml vecchio numero di A I C 023445024 data decreto prima autorizzazione 16 ottobre 1976, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A I C 023445075 (base 10) 0QCHI M (base 32);

confezione IM IV 1 fl 1000 mg + solv 4 ml. vecchio numero di A I C 023445036 data decreto prima autorizzazione 16 ottobre 1976, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I C. 023445087 (base 10) 0QCHLZ (base 32),

confezione 12 capsule 500 mg vecchio numero di A I C 023445051 data decreto prima autorizzazione 16 ottobre 1976, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A I C 023445099 (base 10) 0QCHMC (base 32)

Estratto decreto n 265 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale TREMARIL

Titolare A I C Sandoz Prodotti Farmaceutici S p.a.

E trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta LP B Istituto Farmaceutico S p a , via C Arconati, 1, Milano, codice fiscale n 00738480151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

confezione 20 compresse 5 mg. vecchio numero di A I C 014136016 data decreto prima autorizzazione 29 dicembre 1983, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A I C 014136028 (base 10) 0I HDQW (base 32)

Estratto decreto n 266 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale TORECAN

Titolare A I C Sandoz Prodotti Farmaceutici S p.a.

E trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta LP B Istituto Farmaceutico S p a , via C Arconati, 1, Milano, codice fiscale n 00738480151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

confezione 6 sup. 6,5 mg vecchio numero di A I C. 019889017 data decreto prima autorizzazione 29 dicembre 1983, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A I C 019889031 (base 10) 0LYYW7 (base 32),

confezione 15 confetti vecchio numero di A I.C 019889029 data decreto prima autorizzazione 29 dicembre 1983, data ultimo decreto 30 marzo 1985, nuovo numero di A I C 019889043 (base 10) 0LYYWM (base 32)

Estratto decreto n 267 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale. DIABETON METILATO.

Titolare A I C Teknofarma S p a.

E trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Molteni C, F.lli Alitti soc. esercizio S.p a., strada statale 67, località Granatieri Scandicci (Firenze), codice fiscale n. 01286700487.

Produttore la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati presso l'officina farmaceutica della Società L. Molteni C dei F.lli Alitti S.p.a Società di Esercizio S.p a., sita in Scandicci (Firenze), strada statale 67, località Granatieri e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 20 compresse vecchio numero di A.I.C. 012223018 data decreto prima autorizzazione 28 gennaio 1957, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C 012223020 (base 10) 0CP0KD (base 32)

Estratto decreto n 268 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale· NAPRIUS.

Titolare A.I.C . Magis Farmaceutici S p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Aesculapius Farmaceutici S r l , via Cozzaglio, 24, Brescia, codice fiscale n 00826170334 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche·

confezione 10 supposte 500 mg vecchio numero di A I C. 024667038 data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1984, data ultimo decreto 16 dicembre 1985, nuovo numero di A.I C 024667115 (base 10) 0RJSZC (base 32);

confezione polvere 30 bustine 250 mg vecchio numero di A I C 024667040 data decreto prima autorizzazione 6 agosto 1985, data ultimo decreto 16 dicembre 1985, nuovo numero di A I C 024667127 (base 10) 0RJSZR (base 32),

confezione 30 compresse 500 mg vecchio numero di A I C. 024667053 data decreto prima autorizzazione 6 agosto 1985, data ultimo decreto 16 dicembre 1985, nuovo numero di A I C 024667139 (base 10) 0RJT03 (base 32),

confezione GEL 30 g vecchio numero di A I.C 024667089 data decreto prima autorizzazione 2 gennaio 1990, data ultimo decreto 2 gennaio 1990, nuovo numero di A I C. 024667141 (base 10) 0RJT05 (base 32);

confezione 20 buste gran sosp est 500 mg: vecchio numero di A.I C 024667103 data decreto prima autorizzazione 2 gennaio 1990, data ultimo decreto 2 gennaio 1990, nuovo numero di A I C 024667154 (base 10) 0RJT0L (base 32).

Estratto decreto n 269 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale. FASE.

Titolare A I C · Astra Farmaceutici S p a

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Schwarz Pharma S p a , via Emilia, 99, S Grato-Lodi (Milano), codice fiscale n 07254500155

Produttore· la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati oltre che preso l'officina farmaceutica della società Zambon Group S p a., sita in Vicenza, via della Chimica 9, come già autorizzato, anche presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p a , sita in Roma, via Tiburtina km 10 400 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

confezione iniett 2 F 100000 UI 10 ml vecchio numero di A I.C 024602017 data decreto prima autorizzazione 4 agosto 1982, data ultimo decreto 28 maggio 1992, nuovo numero di A.I C 024602043 (base 10) 0RGTFV (base 32),

confezione iniett 2 F 200000 UI 10 ml· vecchio numero di A I C 024602029 data decreto prima autorizzazione 4 agosto 1982, data ultimo decreto 28 maggio 1992, nuovo numero di A I C. 024602056 (base 10) 0RGTG8 (base 32),

confezione iniett 1 F 500000 UI 20 ml. vecchio numero di A I C. 024602031 data decreto prima autorizzazione 4 agosto 1982, data ultimo decreto 28 maggio 1992, nuovo numero di A I C. 024602068 (base 10) 0RGTGN (base 32)

Estratto decreto n 270 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale· FOLINA

Titolare A.I C Astra Farmaceutici S p.a

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Schwarz Pharma S p a , via Emilia, 99 S Grato-Lodi (Milano), codice fiscale n 07254500155.

Produttore la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati, per entrambe le forme farmaceutiche «fiale» e «capsule», presso l'officina farmaceutica della società Zambon Group S p.a , sita in Vicenza, via della Chimica 9, e, limitatamente alla forma «capsule», la produzione anche presso l'officina della società RP Scherer S p a , sita in Aprilia, via Nettunense, come già autorizzato. Inoltre la produzione, il confezionamento ed i controlli sono eseguiti anche presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham Farmaceutici S p a , per la forma «fiale», sita in Baranzate di Bollate, via Zambeletti, e, per la

forma «capsule», sita in Roma in Tiburtina km 10.400 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

confezione IM 5 fiale 2 ml 15 mg: vecchio numero di A.I.C. 002309019 data decreto prima autorizzazione 27 febbraio 1974, data ultimo decreto 28 maggio 1992, nuovo numero di A.I.C. 002309033 (base 10) 026GX9 (base 32),

confezione 20 capsule 5 mg vecchio numero di A.I.C. 002309021 data decreto prima autorizzazione 18 aprile 1985, data ultimo decreto 28 maggio 1992, nuovo numero di A.I.C. 002309045 (base 10) 026GXP (base 32).

— · · —

Le ditte titolari dell'A.I.C. dovranno far pervenire al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione, a firma autenticata, del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I lotti della specialità medicinali prodotti a nome della società titolare dell'A.I.C., contraddistinti dai numeri di A.I.C. di cui all'allegato 1 (Vecchi numeri di A.I.C.), non potranno più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2429

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 273/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «CLOREXIDE», con variazione della denominazione in «CETRISAN», nella confezione «forte» soluzione busta 20 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16590 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina gluconato, Cetrimide.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona), frazione Settimo, codice fiscale 00133360081.

N. A.I.C.: 032644039 (in base 10), 0Z46Y7 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c., Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 274/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «CLOREXIDE», con variazione della denominazione in «CETRISAN», nella confezione «forte» soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16590 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina gluconato, Cetrimide.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona), frazione Settimo, codice fiscale 00133360081.

N. A.I.C.: 032644027 (in base 10); 0Z46XV (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c., Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *c)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 275/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «CLOREXIDE», con variazione della denominazione in «CETRISAN», nella confezione «forte» soluzione fustino 5000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16590 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina gluconato, Cetrimide.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona), frazione Settimo, codice fiscale 00133360081.

N. A.I.C.: 032644015 (in base 10); 0Z46XH (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c., Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 276/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «CLOREXIDE», con variazione della denominazione in «CETRISAN», nella confezione «pronto» soluzione in busta monodose 25 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16591 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo. Clorexidina gluconato; Cetrimide.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona), frazione Settimo, codice fiscale 00133360081.

N. A.I.C.: 032644041 (in base 10), 0Z46Y9 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c., Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 277/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «ESOFORM N 32», con variazione della denominazione in «N 32 COLLUTTORIO», nella confezione polvere in bicchierini da 100 mg, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17451 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: Clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293.

N. A.I.C. 032643025 (in base 10); 0Z45YK (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 278/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «ESOFORM N 32», con variazione della denominazione in «N 32 COLLUTTORIO», nella confezione polvere in bicchierini da 50 mg, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17451 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293.

N. A.I.C.: 032643013 (in base 10); 0Z45Y5 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 279/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «ESOFORM N 32», con variazione della denominazione in «N 32 COLLUTTORIO», nella confezione polvere in bicchierini da 150 mg, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17451 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293.

N. A.I.C.: 032643037 (in base 10); 0Z45YX (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 280/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «ESOFORM N 32», con variazione della denominazione in «N 32 COLLUTTORIO», nella confezione polvere in bustine da 150 mg, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17451 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293.

N. A.I.C.: 032643064 (in base 10); 0Z45ZS (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 281/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «ESOFORM N 32», con variazione della denominazione in «N 32 COLLUTTORIO», nella confezione polvere in bustine da 100 mg, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17451 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293.

N. A.I.C.: 032643052 (in base 10); 0Z45ZD (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 282/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «ESOFORM N 32», con variazione della denominazione in «N 32 COLLUTTORIO», nella confezione polvere in bustine da 50 mg, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17451 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293.

N. A.I.C.: 032643049 (in base 10); 0Z45Z9 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 283/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «BOROCAINA GOLA», nella confezione 18 gomme gusto albicocca, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15933 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032053062 (in base 10); 0YL5U6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 284/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «BOROCAINA GOLA», nella confezione 18 gomme gusto ciliegia, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15933 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032053050 (in base 10); 0YL5TU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 285/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «BOROCAINA GOLA», nella confezione 18 gomme gusto arancia, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15933 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032053047 (in base 10); 0YL5TR (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 286/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «GERMOZERO 2», con variazione della denominazione in «GERMOZERO HOSPITAL», nella confezione soluzione 60 bustine 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17614 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina gluconato; Cetrimide.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

N. A.I.C.: 032228037 (in base 10); 0YRJQ5 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Germo S.p.a., Cormano (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 287/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «GERMOZERO 2», con variazione della denominazione in «GERMOZERO HOSPITAL», nella confezione soluzione 100 bustine 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17614 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina gluconato; Cetrimide.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

N. A.I.C.: 032228025 (in base 10); 0YRJPT (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Germo S.p.a., Cormano (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 288/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «GERMOZERO 2», con variazione della denominazione in «GERMOZERO HOSPITAL», nella confezione soluzione 250 bustine 25 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17614 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina gluconato; Cetrimide.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

N. A.I.C.: 032228013 (in base 10); 0YRJPF (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Germo S.p.a., Cormano (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 289/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «GERMOZERO 4», con variazione della denominazione in «GERMOZERO HOSPITAL», nella confezione «extra» soluzione tanica 5000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17616 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina gluconato; Cetrimide.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

N. A.I.C.: 032228076 (in base 10); 0YRJRD (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Germo S.p.a., Cormano (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 290/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «GERMOZERO 4», con variazione della denominazione in «GERMOZERO HOSPITAL», nella confezione «extra» soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17616 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina gluconato; Cetrimide

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157

N. A.I.C. 032228064 (in base 10), 0YRJR0 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Germo S.p.a., Cormano (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 291/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «GERMOZERO 4», con variazione della denominazione in «GERMOZERO HOSPITAL», nella confezione «extra» soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17616 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Clorexidina gluconato; Cetrimide.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

N. A.I.C.: 032228052 (in base 10); 0YRJQN (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Germo S.p.a., Cormano (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992

Estratto decreto n. 292/1996 del 4 aprile 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «GERMOZERO 4», con variazione della denominazione in «GERMOZERO HOSPITAL», nella confezione «Extra» Soluzione Busta 25 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17616 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo Clorexidina gluconato;

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157;

N. A.I.C. 032228049 (in base 10) 0YRJQK (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Germo S.p.a. - Cormano (Milano);

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2 comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 293/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «BENZOMIX», nella confezione gel 5% tubo 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14132 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo Benzoile perossido.

Titolare A.I.C.: Savoma Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Baganza, 2, Parma, codice fiscale 00152270344

N. A.I.C.: 032301018 (in base 10), 0YTRYU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Savoma Medicinali S.p.a., Parma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992

Estratto decreto n. 294/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «LACRIMILL», nella confezione collirio flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13924 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate

Composizione principio attivo: Benzalconio cloruro; Idrossipropilmetilcellulosa.

Titolare A.I.C.: Dr. Ottolenghi & C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cuneo, 5, Trofarello (Torino), codice fiscale 04725270013

N. A.I.C. 032238014 (in base 10); 0YRUFY (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 295/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «LOCOSTERIL», nella confezione soluzione flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzetonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50, Milano, codice fiscale 00825120157.

N. A.I.C. 032296016 (in base 10); 0YTM2J (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo Bruschettini S.r.l., Genova.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 296/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «LOCOSTERIL», nella confezione soluzione flacone 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo: Benzetonio cloruro

Titolare A.I.C. Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50, Milano, codice fiscale 00825120157.

N. A.I.C.: 032296028 (in base 10); 0YTM2W (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Bruschettini S.r.l., Genova.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 297/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «HERBAGOLA», nella confezione 24 tavolette, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16184 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Gricar Chemical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Giuseppe, 18/20, Brugherio (Milano), codice fiscale 01854220157.

N. A.I.C.: 029588011 (in base 10); 0W6YKC (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Gricar Chemical S.r.l., Brugherio (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 298/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «STERILIX SPRAY», con variazione della denominazione in «STERAVOL», nella confezione soluzione spray 0,02% flacone 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 5960 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro; Benzocaina.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 04485620159.

N. A.I.C.: 032221018 (in base 10); 0YR9UU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina consortile, Origgio (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 299/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale «HYPOTEARS», nella confezione soluzione flacone 15 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13829 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Alcool Polivinilico.

Titolare A.I.C.: Ciba Vision S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Mattei, 17, Marcon (Venezia), codice fiscale 01637810126.

N. A.I.C.: 032636019 (in base 10); 0Z3Z3M (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Omj Pharmaceutical Inc., U.S.A.; controllato da Ciba Vision A.G., Hettlingen, Svizzera.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e del farmaco, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alle società titolari dell'A.I.C.

96A2499

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 aprile 1996

Dollaro USA	1570,91
ECU	1948,71
Marco tedesco	1041,03
Franco francese	306,88
Lira sterlina	2371,60
Fiorino olandese	931,13
Franco belga	50,683
Peseta spagnola	12,496
Corona danese	269,71
Lira irlandese	2455,96
Dracma greca	6,487
Escudo portoghese	10,149
Dollaro canadese	1158,49
Yen giapponese	14,579
Franco svizzero	1277,99
Scellino austriaco	148,03
Corona norvegese	241,42
Corona svedese	232,97
Marco finlandese	330,86
Dollaro australiano	1235,21

96A2551

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplina per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1995, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1

Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 1995 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 2 giugno 1995 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti retroattivi a far data dal 15 maggio 1995 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la quarta annualità del programma quinquennale già avviato nella campagna 1992-1993;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 160 000 tonn ;

3) la costituzione di un fondo nazionale alimentato pariteticamente dalla parte agricola e industriale finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore agro-industriale,

4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi per le varie «fasce»,

5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;

6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna

Art. 2

Centri di raccolta

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.

Le associazioni di produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura

Art. 3

Operazioni demandate alle associazioni di produttori

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito in uscita

Il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1978, n. 627

Copie delle bolle di accompagnamento devono essere spedite dalle associazioni dei produttori, agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti

Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta, tale distinta deve essere redatta in triplice copia e deve recare la suddivisione varietale delle patate in questione

Delle tre copie della distinta una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarrà agli atti dell'impresa, l'altra sarà vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta

Art. 4

Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni

Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno (a loro discrezione) specifici gruppi di accertamento incaricati di esercitare nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessità che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta e presso le industrie di trasformazione dovranno essere tempestivamente trasmessi all'A.I.M.A. da parte delle regioni competenti al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori

Art. 5

Contratti

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione

Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento che riguardino le quantità ripartite tra le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo

Copie dei contratti dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale produttori agroalimentari e forestali, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., agli assessorati regionali competenti per territorio, alle Unioni nazionali dei produttori (Unapa e Italpatate) ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.

Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno 10 giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Eventuali cessioni di contratto dovranno essere comunicate all'A.I.M.A. che provvederà all'eventuale riassegnazione del quantitativo di prodotto oggetto di cessione, sentite le Unioni nazionali di categoria

Art. 6

Dichiarazioni delle associazioni dei produttori

Le associazioni dei produttori pataticoli dovranno comunicare, con cadenza mensile, alle rispettive Unioni, i quantitativi di patate, suddivisi per fasce di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, all'A.I.M.A. e alle rispettive Unioni, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento del prezzo minimo ai propri associati

Art. 7.

Contenuto della domanda di concessione del contributo

La domanda di contributo da indirizzare all'A.I.M.A. deve recare indicati il nome e l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento.

La domanda deve altresì essere corredata dai seguenti documenti:

A) certificato della cancelleria commerciale del tribunale e certificato di iscrizione alla camera di commercio, con data di emissione non superiore ai tre mesi;

B) provvedimento regionale di riconoscimento dell'associazione dei produttori;

C) certificazione richiesta dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490, a seconda se trattasi di contributi inferiori o superiori a 300 milioni di lire;

D) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;

E) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno al prezzo minimo fissato secondo le modalità contrattuali;

F) una dichiarazione con la quale l'associazione attesta che il trasformatore le ha pagato un prezzo pari almeno al prezzo minimo fissato in accordo;

G) distinte previste nel precedente art. 3, debitamente controfirmate e timbrate dall'associazione e dall'industria;

H) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare;

I) certificato rilasciato dall'Unione di appartenenza attestante l'avvenuto pagamento del prezzo minimo dall'associazione dei produttori al singolo produttore.

L'A.I.M.A. provvederà alla liquidazione del contributo alle associazioni dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le stesse industrie.

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1995 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Nella sede del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla presenza del Ministro dott. Walter Luchetti, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo 1988, n. 88, tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticoli U.N.A.PA. e l'Italpatate da una parte e le Associazioni industriali di categoria dell'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle Associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;

Considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo è di primaria importanza che l'Accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale;

Si conviene:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la quarta annualità del programma già avviato nella campagna 1992/1993;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 160.000 tonn.;

3) la costituzione di un fondo nazionale alimentato pariteticamente dalla parte agricola e industriale finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore agro-industriale.

Si conviene pertanto

il presente accordo per la campagna 1995/1996 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.

Le patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.

Art. 1.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le associazioni industiali di categoria stipulano il presente accordo interprofessionale in nome e per conto delle aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che hanno loro conferito delega scritta.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute, come da elenco allegato (allegato 1) e le imprese acquirenti contratti di trasformazione per complessive tonn. 160.000 di patate.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).

I contratti dovranno essere stipulati entro il 24 giugno 1995 e le quantità saranno ripartite, in accordo tra le associazioni dei produttori, sentito il parere della parte acquirente, come risulta dal prospetto allegato (allegato 1).

Le parti si riservano di verificare la contrattazione in seduta congiunta presso il Miraaf, entro il 10 luglio 1995.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati, eccedenti la ripartizione per associazione di produttori, con la mediazione dell'U.N.A.PA. e dell'Italpatate, si dovrà provvedere a ripartire tali quantitativi già contrattati, fra altre associazioni di produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessità delle industrie acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 31 luglio 1995 al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.

Art. 3.

Considerato che il costo minimo di produzione delle patate in Italia è pari a lire 230/kg e pertanto il prezzo di cessione delle patate alle industrie non potrà essere inferiore al costo minimo di produzione per le fasce *A* e *B*, si conviene:

Fascia *A*: il prezzo della fascia *A*, può essere determinato al momento della stipula dei contratti per il prodotto di calibro superiore a 40 mm di cui alle norme di qualità della fascia A: (vedi all. 3). Tale prezzo potrà impegnare il conferimento del 70% dei quantitativi contrattati e per il restante 30% il prezzo di cessione sarà determinato tra le parti al momento della raccolta tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui alla fascia *B* e fatti salvi diversi accordi tra le parti.

In alternativa si potrà determinare il prezzo di cessione per le patate definito al momento della stipula dei contratti. Tale prezzo comunque non potrà essere inferiore al costo minimo di produzione.

Fascia *B*: il prezzo della fascia *B* viene fissato in lire 240/kg più eventale *bonus* e *malus* (medesimo della fascia *A*) per il prodotto di calibro superiore a 45 mm, di cui alle norme di qualità della fascia *B* (vedi allegato 4).

Successivamente, al momento del conferimento del prodotto, sarà determinato il prezzo di mercato delle patate, che verrà fissato da una commissione tecnica composta dai rappresentanti delle due unioni e dell'AIIPA entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta, tenuta presente la media dei prezzi rilevati nel periodo della raccolta nella regione di provenienza delle patate. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 60% dell'aumento del prezzo stesso.

In alternativa si potrà determinare il prezzo di cessione per le patate definito al momento della stipula dei contratti.

Fascia *B1*: il prezzo della fascia *B1* viene fissato in lire 220/kg per prodotto di calibro inferiore a 4 mm, di cui alle norme di qualità della fascia *B* (vedi allegato 4).

Successivamente, al momento del conferimento del prodotto, sarà determinato il prezzo di mercato delle patate, che verrà fissato da una commissione tecnica composta dai rappresentanti delle unioni e dell'AIIPA entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta, tenuta presente la media dei prezzi rilevati nel periodo della raccolta nella regione di provenienza delle patate. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati per la fascia *B* determineranno un aumento pari almeno al 60% dell'aumento del prezzo stesso.

In alternativa si potrà determinare il prezzo di cessione per le patate definito al momento della stipula dei contratti.

Fascia *C*. per il prodotto non adatto alla lavorazione industriale di chips e fritte, ma idoneo all'ottenimento di derivati ad uso alimentazione umana di cui alle norme di qualità della fascia *C* (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in lire 75/kg. Il prodotto utilizzabile con la fascia *C* non può superare il 20% dell'obiettivo di trasformazione.

Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa. Eventuali altri condizionamenti e servizi resi se richiesti e concordati, saranno a carico dell'industria acquirente.

Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria.

I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.

Art. 4.

La parte acquirente assume l'obbligo di corrispondere all'associazione dei produttori venditrice il prezzo di cui all'art. 3 ed inoltre di versare lire 3/kg al fondo nazionale di cui al punto 3 della premessa.

La parte agricola si impegna a versare un pari importo nel medesimo fondo.

Art. 5.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna, la parte agricola si impegna a consegnare all'acquirente tutto il prodotto oggetto dell'accordo, rispondente alle norme di qualità concordate di cui agli allegati 3, 4 e 5.

La parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate, entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3, 4 e 5.

Art. 6.

Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità che verranno qui allegate (allegati 3, 4 e 5).

Il verificarsi di eventi eccezionali che non consentiranno la consegna o il ritiro del prodotto dovranno essere comunicati nel momento in cui questi vengono rilevati alla controparte con il mezzo scritto più veloce.

Le modalità e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 10 i mancati ritiri o consegne.

Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto «in perdita» o «in sostituzione». Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto.

Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.

Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto

Art. 7.

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.

Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:

per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;

per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione percentuale dell'1% in più o in meno sulla quantità indicata in bolla, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull'entità del peso, della tara e della sostanza secca.

La parte venditrice deve comunicare entro 4 ore l'accettazione dei controlli.

Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione contraddittorio fra le parti, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce.

Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP (Regole ed usi commercio inter. europeo patate). Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.

Art. 8.

Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale.

Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.

In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.

Art. 9.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 10.

Per la soluzione delle controversie, che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri di cui uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo sarà il funzionario

responsabile del servizio EIMA (o un suo delegato) della regione sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di trasformazione.

Il collegio arbitrale dovrà formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta

Art. 11

Le industrie di trasformazione corrisponderanno all'associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di L 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.

Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni di produttori con cui hanno stipulato contratti.

La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo di contratto di cui all'art. 3 e dell'integrazione di cui al protocollo aggiuntivo

Art. 12

Il presente accordo è depositato a cura delle unioni di produttori pataticoli presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei venditori entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MIRAAF, l'EIMA e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti

Inoltre, saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PATATE 1995

Il giorno 2 giugno 1995 presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le Unioni nazionali dei produttori di patate U.N.A.PA., Italpatate, la Associazione di categoria degli industriali (AIIPA) con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto l'accordo interprofessionale, per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1995 nel quale viene fissato un obiettivo di trasformazione di 160 000 tonn.

In ordine a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione delle azioni previste dal piano nazionale di intervento nel settore pataticolo l'AIMA corrisponderà direttamente

1) alle associazioni dei produttori agricoli

a) la somma di L. 22/kg per le associazioni dei produttori situate nel nord Italia e di L. 25/kg per le associazioni dei produttori situate nel sud Italia al fine di garantire l'applicazione dell'accordo per i quantitativi sopra riportati e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto attraverso un'assistenza diretta alla produzione,

b) la somma di L. 15/kg come sostegno ai centri di raccolta e sosta temporanea del prodotto in attesa della consegna all'industria;

2) alle unioni

a) la somma di L. 5/kg per l'attività di contrattazione e di coordinamento dell'accordo interprofessionale relativo alla cessione di patate alle industrie di trasformazione,

b) la somma di L. 3/kg per l'attività di certificazione di conformità all'accordo nazionale dei contratti stipulati tra le associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione. Tale attività verrà effettuata dalle unioni nazionali alle quali le singole associazioni aderiscono;

c) la somma di L. 5/kg per la gestione delle attività di ricerca e di produzione di seme per l'industria;

3) al fondo di cui all'art. 4 dell'accordo interprofessionale:

a) la somma di L. 3/kg al fine di favorire la costituzione del fondo stesso. Per la definizione ed il controllo dei programmi strategici di cui all'art. 1 punto 3 del disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale per la campagna 1995 sarà prevista la partecipazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che avrà altresì il compito di valutare nel suo complesso la corretta attuazione dell'accordo.

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE
CAMPAGNA 1995/96

N contratto .... Codice ditta ....
Tra il .... legale rappresentante dell'associazione .... con sede amministrativa in .... tel. .... partita I.V.A. ...., aderente all'Unione nazionale ...., produttore-venditore da una parte e la ditta .... con sede sociale in .... e stabilimento in .... via .... n. ...... tel .... partita I.V.A. .... che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria .... acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1995/96 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.

Tonn .... patate di cui alla fascia *A* allegato n. .....

Tonn .... patate di cui alla fascia *B* allegato n. ......

Tonn .... patate di cui alla fascia *C* allegato n. ......

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....

....

....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto,

b) di ritirare il prodotto entro le date convenute

....

....

Art. 2

L'Associazione di produttori venditrice dovrà collaborare con l'industria acquirente, al fine di ottenere, con l'aiuto tecnico della stessa, il miglior risultato nell'interesse comune.

Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti località, numero di ettari investiti per varietà, relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sarà autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario

Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue.

....

....

....

Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso .... su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegate all'accordo.

Art. 4.

La parte venditrice e la parte acquirente si riservano il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, 60 giorni data fattura in un'unica soluzione.

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive:

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del costo minimo di produzione contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo inteprofessionale per le patate, stipulato presso il MIRAAF il 2 giugno 1995, quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Art. 7.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e sarà valido soltanto al momento della firma dell'accordo interprofessionale in sede ministeriale.

p. l'Associazione p. l'Industria

ALLEGATO 3

NORME DI QUALITA PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia *A*.

Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche:

organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate;

chimico-fisiche:

a) residuo secco: minimo 20% (con oscillazione in meno di 1% ed in più di 1%) (dall'inizio del ritiro e fino al 30/6 il residuo secco minimo e di 19,5% con oscillazioni in meno di 1% ed in più di 1%) Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (il 20,5% fino al 30/6) e fino ad un massimo di 23,5% (23% fino al 30/6): + L. 2/kg per ogni decimo di punto. Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore,

b) zuccheri riduttori. da 0 a 1 per mille (metodo test-tape);

fisiche:

	Limiti di accettabilità
a) patate con calibro diverso dal convenuto	5% in peso
b) lesioni meccaniche, non più profonde di 3 mm	3% in peso
c) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità	5% in peso
d) lesioni da animali o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm	2% in peso
e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero	3% in peso
f) tuberi con guasto	2% in peso

g) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

h) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati, e di corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente)

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

ALLEGATO 4

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia *B*.

Prodotto con calibro inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche:

organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate;

chimico-fisiche:

a) residuo secco minimo di 20% (con oscillazioni in meno di 1% ed in più di 1%) (dall'inizio del ritiro al 30/6 il residuo secco minimo è di 19,5% ± 1%). Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (il 20,5% fino al 30/6) e fino ad un massimo del 22% (21,5% fino al 30/6): + L. 0,5/kg per ogni decimo di punto. In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si può accettare anche un residuo secco minimo pari a 20% con oscillazioni in meno di 1,5%. Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.

b) zuccheri riduttori da 0 a 1 per mille (metodo test-tape),

fisiche:

	Limiti di accettabilità
a) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm	3% in peso
b) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità	5% in peso
c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm	2% in peso
d) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero	3% in peso
e) tuberi con guasto	2% in peso

f) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali, e debbono essere di consistenza compatta;

g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

In alternativa a quanto stabilito nei punti da a) ad e) è possibile valutare le partite secondo le seguenti modalità. Su un campione di 100 tuberi controllati si applica il prezzo base quando sono presenti da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia.

Sono previsti i seguenti bonus e malus:

da 0 a 10 tuberi con qualsiasi macchia: bonus di L. + 25 per kg;
da 11 a 20 tuberi con qualsiasi macchia: bonus di L. + 15 per kg;
da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia. bonus di L. + 5 per kg;
da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia: prezzo base;
da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia. malus di L. - 5 per kg,
da 36 a 40 tuberi con qualsiasi macchia: malus di L. - 10 per kg;
oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non è accettabile.

Il metodo da seguire per la valutazione delle partite sarà definito al momento della contrattazione.

Inoltre può essere concordato di pagare il prodotto in funzione del numero dei tuberi presenti in un campione di 10 kg secondo la seguente tabella:

da 44 a 49 tuberi: bonus di L. + 25 per kg;
da 50 a 55 tuberi: bonus di L. + 20 per kg,
da 56 a 60 tuberi. bonus di L. + 10 per kg;
da 61 a 66 tuberi: prezzo base;
da 67 a 71 tuberi: malus di L. - 5 per kg;
da 72 a 77 tuberi: malus di L. - 10 per kg.

Per partire con oltre 77 tuberi è previsto l'accordo tra le parti.

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

ALLEGATO 5

Fascia C.

Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:

1) della stessa varietà e provenienza, se consegnato sfuso, con l'indicazione della varietà e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;

2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive nonché di lesioni profonde;

3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);

4) con residuo secco minimo del 19% ± 0,5% accertato con il metodo idrometrico. Per partite con valori inferiori si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8/10% di peso;

5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la norma.

I limiti di accettabilità dei punti 1), 2) e 3) sono così stabiliti.

tuberi di cui al punto 1): 5% in peso;

tuberi di cui al punto 2): 5% in peso;

materiali estranei di cui al punto 3): 3% in peso.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita. La franchigia totale è fissata al 3%.

96A2477

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso dell'Università degli studi della Calabria in Cosenza concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 46, seconda colonna, dove è scritto: «settore M07C "filosofia morale", per la disciplina "filosofia *morale*", un posto», leggasi: «settore M07C "filosofia morale", per la disciplina di "filosofia *delle religioni*", un posto».

96A2483

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. [illegible], 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL UNIVERSITA
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalbà, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P Z.S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei **fascicoli disguidati, che devono essere richiesti** all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla **trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita **pubblicazioni ☎** (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400